

DIZIONARIO EPIGRAFICO
DI
ANTICHITÀ ROMANE

DI
ETTORE DE RUGGIERO

HISPANIA - HONORIUS

L. 2,00

ROMA
L. PASQUALUCCI, editore
1919.

Nel ricevere i fascicoli avvisare subito se si riscontra una mancanza; altrimenti non si dà corso a richieste di arretrati.



ABBREVIAZIONI

- | | |
|--|--|
| <p>AE. — Cagnat, Année épigraphique.</p> <p>AI. — Annali dell' Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>AJA. — American Journal of archaeologie.</p> <p>ARW. — Archiv für Religionswissenschaft.</p> <p>BA. — Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques etc.</p> <p>BD. — Bullettino di archeologia e storia Dalmata.</p> <p>BH. — Bulletin de correspondance hellénique.</p> <p>BI. — Bullettino dell' Istituto di corrispondenza archeologica.</p> <p>BJ. — Bonner Jahrbücher (Jahrbuch des Vereins von Alterthumsfreunden in Rheinlande).</p> <p>BM. — Bullettino della Commissione archeologica municipale di Roma.</p> <p>BSA. — Bulletin de la Société des antiquaires de France.</p> <p>C. — Corpus inscriptionum Latinarum.</p> <p>CIA. — Corpus inscriptionum Atticarum.</p> <p>CIG. — Corpus inscriptionum Graecarum.</p> <p>CR. — Compte-rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.</p> <p>EE. — Ephemeris epigraphica.</p> <p>FL. — Foucart-Lebas, Voyage archéologique en Grèce et Asie mineure etc.</p> | <p>H. — Hermes, Zeitschrift für classische Philologie.</p> <p>IG. — Inscriptiones Graecae.</p> <p>IGR. — Inscriptiones graecae ad res Romanas pertinentes.</p> <p>JAK. — Jahrbücher für Altertumskunde.</p> <p>JHS. — Journal of hellenic Studies.</p> <p>JOI. — Jahreshefte des oesterrich. arch. Instituts.</p> <p>K. — Klio, Beiträge zur alten Geschichte.</p> <p>MA. — Mémoires de la Société des antiquaires de France.</p> <p>MEF. — Mélanges de l'École française.</p> <p>NJA. — Neue Jahrbücher für klassisches Altertum.</p> <p>NS. — Notizie degli scavi.</p> <p>PW. — Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie.</p> <p>RA. — Revue archéologique.</p> <p>RE. — Revue épigraphique.</p> <p>RL. — Rendiconti dell'Accademia dei Lincei.</p> <p>RLM. — Roscher, Ausführliches Lexikon der griech. und röm. Mythologie.</p> <p>RM. — Rheinisches Museum.</p> <p>RPh. — Revue de philologie.</p> <p>SI. — Corporis inscriptionum Lat. supplementum italicum.</p> <p>WZ. — Westdeutsche Zeitschrift.</p> |
|--|--|

Proprietà letteraria riservata per ogni diritto.

autorità del Senato, parallela all'accentuarsi del principio monarchico, e della conseguente tendenza ad escludere dai governi di provincie l'ordine senatorio.

Prima a risentire gli effetti di questo stato di cose fu, naturalmente, la Baetica; la quale passò sotto la diretta dipendenza dell'imperatore. Quando precisamente ciò avvenisse s'ignora, ma già nel 276 in una iscrizione d'Italica (C. II 1115) è nominato un Aurelius Iulius *v(ir) p(erfectissimus) a(gens) v(ices) p(raesidis)*.

La Hispania citerior, come vedemmo, conservò più a lungo il proprio legato. Nel 283 essa era governata da M. Aurelius Valentinianus *v(ir) c(larissimus) praeses prov(inciae) Hisp(aniae) cil(erioris) leg(atu)s Aug(ustorum) p(ro) p(raetore)* (C. II 4102, 4103); però pochi anni dopo, nel 288-89, già anche questa provincia aveva un governatore proveniente dall'ordine equestre: Postum(ius) Lupercus *v(ir) p(erfectissimus) pra(eses) prov(inciae) Hisp(aniae) cil(erioris)* (C. II 4104). Il passaggio era dunque avvenuto tra il 283 ed il 288.

Un analogo cambiamento doveva essere avvenuto anche nella Lusitania ed è logico supporre che, data la minore importanza della provincia ed il grado inferiore del suo legato, il governo ne fosse tolto all'ordine senatorio prima di quello della Citeriore. Però manca ogni indizio cronologico giacché il più antico *praeses* della Lusitania finora conosciuto è del tempo di Costantino.

2. — L'ordinamento provinciale di Diocleziano e la *diocesis Hispaniarum*.

Queste innovazioni erano state introdotte senza alterazione del numero e della estensione delle provincie. Quando però Diocleziano divise l'impero in quattro prefetture e queste in diocesi comprendenti ciascuna un certo numero di provincie, nella Spagna, come in tutto l'impero, venne applicato quel sistema di frazionamento che è caratteristico dell'ordinamento provinciale del Basso Impero. La Baetica e la Lusitania conservarono gli antichi confini, e così probabilmente anche l'Asturia e Gallecia che però prese nome soltanto da quest'ultima regione: del territorio invece ancora compreso sotto la denominazione d'Hispania citerior si fecero due provincie dette *Tarraconensis* e *Carthaginiensis*.

Sebbene s'ignorino i confini precisi, è lecito ritenere che la provincia *Carthaginiensis*

fosse costituita dal vasto *conventus* omonimo, l'altra dai due *conventus*, *Tarraconensis* (comprendente anche le Baleari) e *Cluniensis*. La suddivisione in *conventus* perdette nel nuovo ordinamento il suo significato amministrativo, ma rimase per lo meno come suddivisione geografica, perchè nel V secolo è ancora nominato come parte della Callaecia il *conventus Lucensis* (Hydat. Chron. 102).

La penisola iberica venne dunque ad essere divisa in sei provincie le quali, insieme con la Mauretania Tingitana, già da tempo in stretto rapporto con la Betica, costituirono la *diocesis Hispaniarum*.

La fonte più antica per questo nuovo ordinamento è l'elenco delle provincie dell'impero di Diocleziano, il così detto *laterculus Veronensis*, il quale (XI) assegna alla *diocesis Hispaniarum* le seguenti provincie: « Betica, Lusitania, Kartaginiensis, Gallecia, Tharracensis, Mauritania Tingitana. »

L'ordinamento amministrativo rispecchiato in questo documento, fu introdotto da Diocleziano nel 297; a questa data dunque risale la costituzione della *diocesis Hispaniarum*. Quanto al nuovo assetto provinciale della Spagna, non v'ha dubbio che anch'esso facesse parte delle medesime riforme, perchè la suddivisione della *Hispania citerior* non era ancora stata effettuata pochi anni avanti, nel 288-89, quando Postumius Lupercus governò l'intera provincia col titolo di *praeses provinciae Hispaniae citerioris*.

Alle provincie assegnate alla *diocesis Hispaniarum* dalla lista del codice veronese la *Notitia Dignitatum*, ed il latercolo di Polemio Silvio, ne aggiungono un'altra: *Baleares* (Not. Oc. III, 13) o *insulae Baleares* (ib. I, 105. Pol. Sil. IV, 6).

Le isole furono rese autonome dalla provincia dalla quale dipendevano, verosimilmente la *Tarraconensis*, dopo il 369, perchè Festo nel suo *Breviarium* composto poco dopo quell'anno, enumera (c. 5) le provincie della Spagna senza comprendervi le Baleari. D'altra parte la menzione nella *Notitia dignitatum* dimostra che la nuova provincia era già costituita circa il 400. Essa è dunque una istituzione dell'ultimo trentennio del IV secolo o dei primi anni del seguente.

La omissione nella lista del codice Veronese non basterebbe per se sola ad escludere che le *Baleares* fossero costituite in provincia autonoma già nella riforma amministrativa del 297, perchè il codice suddetto, mentre enumera soltanto sei provincie della *diocesis Hi-*

spaniarum afferma però che questa « habet provincias numero VII », ciò che potrebbe far pensare ad una lacuna analoga alle non poche altre che si riscontrano nell'elenco; l'argomento decisivo consiste invece nella testimonianza di Festo che non si ha ragione di ritenere alterata o altrimenti non corrispondente alla realtà.

Nella *Notitia dignitatum* (Occ. III, 1) la *diocesis Hispaniae* è posta « sub dispositione viri illustris praefecti praetorio Galliarum »; da ciò ebbe origine la comune opinione che la diocesi stessa dipendesse dalla prefettura delle Gallie fin dal tempo della sua costituzione. Questa opinione, confermata da alcune fonti secondo le quali nella prima tetrarchia la Spagna sarebbe stata assegnata a Costanzo (Iul. or. 2, 51 D. Lact. de mort. 16. Aur. Vict. Caes. 39, 30) fu ancora sostenuta dal Seeck (Gesch. der Untergang des ant. Welt pp. 32. 454), ripudiata invece prima dallo Schiller (Gesch. d. röm. Kaiserzeit II p. 131 n. 16) e, più recentemente, dal Maurice (Le diocèse d'Espagne, MA. 64 (1905) p. 137 s.). Gli oppositori presero argomento da Lattanzio, il quale in altra parte del *de mortibus persecutorum* (8) attribuisce la Spagna a Massimiano e dal fatto che essa in seguito fu di Massenzio.

Questo fatto, fu dimostrato all'evidenza dal Maurice mediante la comparazione delle monete coniate dalla zecca di Tarraco con quelle delle zecche di Roma, Aquileia e Cartagine; comparazione dalla quale risultarono, l'identità di tipo delle monete di questo gruppo, per la maggior parte recanti il nome di Massenzio, e la loro diversità da quelle coniate nelle Gallie e nella Britannia. Identità e diversità si riscontrano sulle monete coniate tra il 305 ed il 309, vengono invece a cessare dopo quest'ultima data per dar luogo alla concordanza dei tipi delle monete di Tarraco con quelle delle zecche Galliche; sicchè il Maurice poté giungere alla conclusione che la *diocesis Hispaniarum* dal 305 al 309 appartenne con l'Italia e l'Africa a Massenzio, facendo così parte della *praefectura per Italiam*, nel 309 aderì pacificamente a Costantino e da allora fu riunita alla *praefectura Galliarum*.

Tutto ciò può dirsi sicuro. Invece l'annessione della Spagna alla prefettura d'Italia già nell'ordinamento del 297, non risulta egualmente certa dalla sua posteriore attribuzione a Massenzio, forse altrimenti spiegabile, nè vale molto in suo favore la testimonianza di

Lattanzio contraddetta da altre fonti. L'incertezza sulla sorte della Spagna nella riforma di Diocleziano, non può dunque dirsi eliminata.

3. — Governo delle diocesi.

Le fonti giuridiche ed epigrafiche conoscono un triplice ordine di funzionari, presumibilmente preposti al governo della *diocesis Hispaniarum*: questi sono, il *vices agens praefectorum praetorio per Hispanias*, il *comes Hispaniarum* ed il *vicarius praefectorum per Hispanias*.

a) *Vices agens praefectorum praetorio per Hispanias*.

È noto da due iscrizioni, l'una di Corduba (C. II 2203) l'altra di Tarraco (4107), dedicate, la prima a Costantino, la seconda ad un Cesare il nome del quale è stato abraso, rispettivamente da

Q. Aeclanius Hermias *v(ir) p(er)fectissimus a(gens) v(ices) praef(ectorum) praet(orio) et index sacrarum cognitionum* (2203);

Septimius Acyndinus *v(ir) c(larissimus) a(gens) per Hispanias v[ir]c(es) p(raefectorum) p(raetorio) vice sacra cognoscens* (4107).

Dalle due iscrizioni risulta chiaro che il *vices agens* era un rappresentante del prefetto destinato a supplirlo specialmente nelle sue funzioni di giudice d'appello inaccessibili ai governatori delle provincie.

Non risulta invece egualmente chiaro se il suo invio nella diocesi avvenisse regolarmente durante il periodo successivo alla riforma di Diocleziano ed anteriore ai nuovi ordinamenti di Costantino, di modo che il *vices agens* possa dirsi l'unico ed ordinario governatore della diocesi per tale periodo.

Tale incertezza è conseguenza della scarsità delle fonti, limitate alle due iscrizioni citate, e della datazione di queste iscrizioni, vaga per l'una, incerta per l'altra, e per ambedue circoscritta ad un medesimo periodo.

Infatti l'iscrizione di Corduba (C. II 2203) spazia nel trentennio (306-337) corrispondente al regno di Costantino; l'altra, posta in Tarraco da Septimius Acyndinus (4107), appartiene probabilmente agli anni 317-326 se, come sembra ammissibile anche per ragioni di spazio, il nome abraso è quello di Crispo.

Il confronto delle due iscrizioni può condurre a ritenere la base di Corduba alquanto più antica dell'altra, perchè il *vices agens vir perfectissimus* probabilmente corrisponde ad un periodo anteriore da quello del *vir*

clarissimus della base di Tarraco. Infatti mentre il primo richiama alla memoria il predominio dell'ordine equestre sul senatorio caratteristico dell'amministrazione dell'impero nel III secolo, l'altro sembra rispondere alla tendenza per cui quell'ordine venne dopo Costantino a ridursi ad una istituzione municipale delle due capitali dell'impero; esso inoltre per la sua condizione viene a connettersi coi *vicarii* governatori della diocesi in epoca posteriore.

Però da questo confronto, limitato a due soli documenti, non si possono trarre conclusioni di carattere generale.

V'ha invece un fatto di cui bisogna tener conto ed è che già nel 317 è nominato un *comes Hispaniarum* (C. Th. 9, 1, 1, 12, 1, 4): sicchè, se la datazione dell'iscrizione di Acyndinus non è errata, almeno uno dei due *vices agentes* finora noti risulta inviato nella diocesi dopo la istituzione del *comes*.

Non è il caso di pensare ad una coesistenza del *comes* e del *vices agens* nel senso che questo venisse delegato per l'adempimento di funzioni proprie del prefetto ed estranee alla giurisdizione del *comes*, perchè il *comes* apparisce investito della medesima giurisdizione spettante in seguito al vicario della diocesi.

Il ritorno del *vices agens* si spiega piuttosto con la probabilità che il *comes Hispaniarum*, al pari degli altri *comites* provinciali del tempo di Costantino (ved. Seeck, PW. VII p. 655 cfr. 631), non fosse il governatore ordinario della diocesi, ma un rappresentante straordinario dell'imperatore inviato a reggerla in circostanze speciali determinate dalle condizioni della diocesi stessa.

Il *comes* pertanto rappresenterebbe uno stato eccezionale di fronte allo stato normale rappresentato dal *vices agens* il quale in tal modo, nonostante il difetto delle fonti, si può ritenere preposto all'amministrazione delle diocesi fin dalla riforma di Diocleziano, sopravvissuto in diritto e talora anche in fatto durante il regno di Costantino, trasformato infine nel *vicarius* quando un definitivo assetto dell'amministrazione della diocesi tolse al governo di questa ogni carattere di provvisorietà.

b) *Comes Hispaniarum*.

Il probabile carattere di rappresentante straordinario dell'imperatore attribuito al *comes Hispaniarum* spiega, secondo il Seeck (P. W. I. c.), perchè questo funzionario apparisca

prima che altrove nella Spagna, dove da tempo immemorabile nessun imperatore aveva più posto piede ed era perciò più necessario l'invio di un commissario imperiale.

Nominato esclusivamente nelle fonti giuridiche riguardanti il regno di Costantino, esso ricorre per prima volta nel 317, in due costituzioni intestate « ad Octavianum comitem Hispaniarum » (C. Th. 9, 1, 1, 12, 1, 4).

L'autenticità di questa prima menzione fu negata dal Mommsen, il quale giudicò alterata la datazione « Galliano et Basso cons. » (317), perchè un Octavianus, da lui a priori ritenuto identico al *comes* suddetto, figura nel Codice Teodosiano quale *corrector Lucaniae et Bruttiorum* prima nel 315 (C. Th. 1, 16, 1), poi nel 319 (ib. 7, 20, 1, 16, 2, 2), ciò che a suo avviso, renderebbe impossibile che costui fosse *comes Hispaniarum* nel 317.

Il Mommsen sollevò la questione a proposito della istituzione dei *comites* non per la sola *diocesis Hispaniarum* ma per le diocesi in genere, istituzione da lui protratta fino agli ultimi anni del regno di Costantino; e sotto questo aspetto generico la questione fu ripresa dal Grossi-Gondi in questo Dizionario (vol. II pag. 474 ss. art. *Comes*). Le obiezioni opposte alle conclusioni del Mommsen sono: 1. scarsa credibilità di un errore due volte ripetuto; 2. non provata identità di Rufinus Octavianus *corrector Lucaniae et Bruttiorum* con Octavianus *comes Hispaniarum*; 3. possibilità che una medesima persona avesse rivestito alternativamente i due uffici. Queste obiezioni, poste in confronto dell'unico e poco saldo argomento del Mommsen, inducono a non accettarne l'opinione, tanto più che egli stesso è venuto implicitamente a rinnegarla non ammettendo nella edizione del Codice Teodosiano, pubblicata in concorso col Meyer, l'emendazione del testo resa necessaria dalle sue conclusioni.

A parte i possibili incarichi derivanti dalle circostanze eccezionali che avevano determinato il suo invio, il *comes Hispaniarum* doveva avere attribuzioni analoghe a quelle che ebbe in seguito il *vicarius*; ciò si rileva dalle disposizioni del Codice Teodosiano indirizzate a *comites Hispaniarum* le quali, sebbene poche di numero, chiaramente dimostrano che l'autorità di questi era estesa all'intera diocesi ed aveva carattere civile e giudiziario (cfr. Th. 8, 12, 5; 18, 3, 9, 1, 1, 12, 1, 4).

Non condivido pertanto l'opinione del Grossi-Gondi, il quale (op. cit. p. 525 s.) pur riconoscendo la natura delle attribuzioni del

comes della diocesi, ne fa quasi il predecessore dell'omonimo funzionario, esclusivamente militare, che nel secolo V aveva il comando delle truppe stanziate nella Spagna. Un nesso tra questi due *comites* potrebbe ammettersi soltanto nella ipotesi che il *comes Hispaniarum* del tempo di Costantino cumulasse la duplice autorità civile e militare, poi divise tra il *vicarius* ed il *comes rei militaris*: ma ciò non è probabile perchè appunto Costantino aveva nettamente distinte le due carriere. Il *comes Hispaniarum* invece può essere considerato soltanto come predecessore del vicario della diocesi, fatta, bene inteso, astrazione dai poteri eccezionali a lui concessi come rappresentante dell'imperatore.

Le fonti giuridiche nominano soltanto tre *comites Hispaniarum*:

[Rufinus?] Octavianus, nel 317 (C. Th. 9, 1, 12, 1, 4).

Tiberianus, nel 332 (C. Iust. 6, 1, 6).

Severus, nel 333-334 (C. Th. 8, 12, 5, 11, 39, 2 8, 18, 3). Era ancora a capo della diocesi nel 336 (ib. 13, 5, 8 dove però ricorre il nome ma non il titolo).

Le fonti epigrafiche non menzionano il *comes Hispaniarum*; soltanto in un frammento (C. III 12873) v'è dubbio se sia da leggere *com(itis) Hi[s]paniarum* oppure *Hi[llyrici]*.

Una disposizione del codice Teodosiano (9, 1, 1) « accepta Cordubae » indica la capitale della Betica come residenza del *comes Hispaniarum*.

c) *Vicarius Hispaniarum*.

Nel penultimo anno del regno di Costantino già al *comes* era stato sostituito il *vicarius Hispaniarum*. Infatti una costituzione datata del 1 luglio 336 ed « accepta Hispali » probabilmente il 15 dello stesso mese (nel testo la data è evidentemente alterata), porta l'intestazione « ad Tiberianum vicarium Hispaniarum » (C. Th. 3, 5, 6).

Il cambiamento di titolo del governatore della diocesi *Hispaniarum* avvenne dunque tra il 334 ed il 336. L'omissione del titolo nella costituzione riguardante i *navicularii Hispaniarum* indirizzata da Costantino « ad Severum » in data 19 maggio 336 (C. Th. 13, 5, 8), impedisce di restringere ancora questo termine e di vedere se il primo governatore della diocesi con titolo di vicario fosse Tiberiano ovvero se già questo titolo fosse stato assunto da Severo negli ultimi tempi del suo governo.

Il titolo nella sua forma completa ricorre soltanto in una iscrizione di Roma datata del 376 (C. VI 510), nella quale Sextilius Agesilaus Aedesius è detto *vicarius praefector(um) per Hispanias vice sacra cognoscens*.

Un'altra epigrafe (C. VI 1729) e le fonti giuridiche in genere denominano il governatore della diocesi semplicemente *vicarius Hispaniarum*; una sola volta si ha *vicarius Hispaniae* (C. Th. 9, 1, 14).

Dal titolo completo risulta evidente la qualità di rappresentante del prefetto del pretorio e la delegazione, nell'ambito della diocesi, delle sue funzioni, comprese quelle di carattere giudiziario. Ciò corrisponde pienamente a quanto dell'autorità dei vicarii in genere è detto nel codice Teodosiano (1, 15, 7); « si quidem... vicaria dignitas ipso nomine eius (praefecturae) se trahere indicet portionem et sacrae cognitionis habeat potestatem et iudicationis nostrae soleat repraesentare reverentiam ».

Con questo concetto dell'alta dignità del vicario si connette l'unica disposizione del titolo *de officio vicarii* intestata ad un *vicarius Hispaniarum* (C. Th. 1, 15, 16); la quale contiene l'obbligo per gli *honorati* d'indossare la clamide nelle *salutationes* al vicario, pena la multa di 10 libbre d'oro da pagarsi all'*officium* del vicario stesso in caso di contravvenzione.

Del resto le disposizioni comprese sotto quel titolo non riguardano il *vicarius Hispaniarum* se non in quanto stabiliscono diritti e doveri comuni a tutti i governatori di diocesi. Tali sono:

la funzione d'intermediario tra i *praesides* di provincia, i *rationales* ed altri funzionari da un lato, ed il prefetto del pretorio o gl'imperatori dall'altro (C. Th. 1, 15, 2; 3; 4; 8);

la riserva delle cause riguardanti persone che per la loro posizione avrebbero potuto influire su giudici di grado inferiore, ovvero affari che per la loro importanza non potessero venire composti con sentenza dei governatori di provincie (C. Th. 1, 15, 1);

la riserva della giurisdizione civile in genere in contrapposto a quella militare riservata al *comes rei militaris*, con preminenza accordata al vicario, quale rappresentante della prefettura e dell'autorità imperiale, nei casi di giudizio in concorso col *comes* suddetto (ib. 7);

la sorveglianza sui giudizi dei governatori

di provincia in persona di *officiales* quali gli *allecti*, i *susceptores*, i *tabularii* (ib. 6);

la sorveglianza sull'adempimento da parte dei *curiales* dei loro obblighi municipali (ib. 12);

il diritto ad avere ai propri ordini un *officium* il numero dei componenti del quale non poteva eccedere le 300 persone (ib. 5).

Con la natura e l'estensione della giurisdizione del vicario, concordano le poche notizie riguardanti l'autorità civile e giudiziaria del *comes*, di modo che quello può ben dirsi il successore di questo.

Le fonti giuridiche designano il *vicarius Hispaniarum* col semplice titolo della carica; l'epigrafe di Sextilius Agesilaus Aedesius che aveva, dopo altri uffici minori, conseguito il vicariato, lo dice *v(ir) clarissimus* (C. VI 510); la *Notitia Dignitatum* (Occ. XXI, 6; 16) gli attribuisce il grado di *spectabilis*.

I *vicarii Hispaniarum* finora noti appartengono tutti al periodo tra il 336 ed il 401 e sono:

Tiberianus, nel 336 (C. Th. 3, 5, 6).

Albinus, nel 341 (C. Th. 11, 36, 5 cfr. Cod. Just. 7, 62, 20).

Flavius Sallustius, circa la metà del IV secolo. Da una iscrizione dedicatagli appunto dalle *Hispaniae* nel 364 (C. VI 1729), risulta che egli dovette essere *vicarius Hispaniarum* parecchi anni prima del suo consolato ordinario (363) perchè nell'intervallo fu *vicarius urbis Romae*, *comes consistorii* e *praefectus praetorio*. Non è quindi certo se costui reggesse la diocesi dopo Albino o prima di lui.

Valerianus, nel 365 (C. Th. 1, 16, 10, 9, 3, 4).

Marius Artemius, nel 369-370 (C. Th. 11, 26, 1, 8, 2, 2). A lui si riferisce l'iscrizione di un vaso di bronzo trovato recentemente, su cui si legge: *modii L iuxta sacram iuss[on]em d[omi]ni Valentiniani Valentis et Gratiani invictissimorum principum iubente Mario Artemio v. c. agente vic[ar]iarum? praefecturam?* etc. (AE. 1915, 75).

Sextilius Agesilaus Aedesius, prima del 376 (C. VI 510).

Marinianus, nel 383 (Cod. Theod. 9, 1, 14 Cod. Just. 9, 2, 13)

Petronius; a lui sono indirizzate costituzioni imperiali datate dal 27 luglio 395 al 18 dicembre 397 (Cod. Theod. 4, 21, 1, 12, 1, 151, 4, 6, 5, 4, 22, 5 cfr. Cod. Just. 7, 32, 11, 8, 5, 2).

Macrobius, nel 399 (C. Th. 16, 10, 15).

Vigilius, nel 401 (C. Th. 1, 15, 16).

Officium del vicario.

Il codice Teodosiano accenna all'*officium* dei vicarii in genere; la *Notitia Dignitatum* (Occ. XXI, 16 26) enumera i componenti l'*officium* del *vicarius Hispaniarum* il quale, nel V secolo, comprendeva: un *princeps de sc[h]ola agentum in rebus ex ducentariis*; un *cornicularius*; due *numerarii*; un *commentariensis*; un *ab actis*; un *cura epistolarum*; un *adiutor*; e poi *subadiuvae, exceptores, singulares* ed altri *officiales* minori tutti in numero non determinato. Questa composizione dell'*officium* del vicario è comune a tutte le diocesi dell'impero d'Occidente, e, con la lieve variante della mancanza dei *singulares*, anche a quelle dell'Oriente.

I subalterni di grado inferiore all'*adiutor* dovevano qui, come altrove, ascendere nel loro complesso ad un numero considerevole, perchè una disposizione generale del codice Teodosiano fissa, come vedemmo, a 300 il numero massimo dei componenti l'*officium* dei vicarii.

4. — *Governo delle singole provincie.*

Vedemmo come già prima della riforma di Diocleziano certamente la Betica e la Citeriore, e forse anche la Lusitania, fossero governate ciascuna da un *praeses* con grado di *vir perfectissimus*.

Diocleziano mantenne questa forma di governo estendendola alle provincie da lui costituite mediante la suddivisione della Hispania citerior. Ciò risulta, per la Baetica, la Lusitania, la Tarraconensis e la Callaicia da esplicite menzioni di loro *praesides*, per la Carthaginiensis dal fatto che essa ancora nella *Notitia Dignitatum* è annoverata tra le provincie rette da *praesides*.

La condizione di alcuni di questi governatori fu elevata nel corso del IV secolo. La *Notitia* infatti distingue le provincie della *diocesis Hispaniarum* in due categorie, a seconda che erano rette da *consulares*, ovvero da *praesides*.

Alla prima categoria appartenevano, Baetica, Lusitania e Callaicia (Not. Occ. I 64-67 XXI 7-10); alla seconda, Tarraconensis, Carthaginiensis, Baleares e Tingitana (I 102-105. XXI 11-15).

Riguardo al tempo in cui fu introdotta questa distinzione abbiamo indizi approssimativi.

Nella Baetica il cambiamento avvenne tra il 337 ed il 357 (C. Th. 11, 9, 2, 9, 42, 3).

La Lusitania aveva ancora un *praeses* nel 336 (C. II 191), un *consularis* già prima del 361-362 (C. VI 1777-1780. Amm. Marc. 22, 7, 6); il passaggio quindi dovette avvenire circa il tempo in cui avvenne nella Baetica.

Per la Callaecia finalmente avremmo la data presso a poco precisa, in una iscrizione posta tra il 383 ed il 388 a ricordo di un lavoro stradale compiuto per ordine di Magno Massimo da *Antonius Maximinus a nova provincia [G]al[laecia] primus consularis [ant]e praeses* (C. II 4911); purchè però in questa sia esattamente restituito il nome della provincia.

Consulares e *praesides* avevano alla loro dipendenza un *officium*. La *Notitia* avverte (Occ. XLIII, 14. XLV, 15) che gli *officia* di tutti i *consulares* e *praesides* dell'impero d'Occidente erano per composizione rispettivamente identici a quelli del *consularis Campaniae* e del *praeses Dalmatiae* dei quali essa enumera i componenti (XLIII, 5 ss. XLV 6 ss.); ed in tal modo fa indirettamente conoscere i subalterni dei governatori delle provincie della Spagna. Nessuna differenza esisteva tra l'*officium* del *consularis* e quello del *praeses*; l'uno e l'altro comprendevano: un *princeps* proveniente dall'ufficio del pretorio, un *cornicularius*, due *tabularii*, un *adiutor*, un *communiariensis*, un *ab actis*, un *subadiuvu* e finalmente *exceptores* ed altri *cohortalini* « quibus (aggiunge la *Notitia*) non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis ».

Per la scarsità di documenti epigrafici i governatori delle singole provincie della *diocesis Hispaniarum* finora noti sono in numero molto esiguo. Le fonti menzionano i seguenti:

Baetica

Praesides

Octavius Rufus, durante il regno di Costantino (C. II 2204).

Egnatius Faustinus, nel 337 (C. Th. 11, 9, 2. C. II 2205).

Consulares

Caelestinus, nel 357 (C. Th. 9, 42, 3).

Decimius Germanianus *vir clarissimus consularis provinciae Baeticae* tra il 337 ed il 361 (C. II 2006).

...igranus Ca[s]t...inus, noto da una iscrizione incompleta di Malaca (C. II 1972) per la dicitura attribuita al IV o V secolo: in essa si legge che in considerazione delle benemeritenze verso la provincia... *igrani Ca[s]t...*

ini v. c. consularis [co]nsensu totius provinciae [stat]uam marmoream [equ]estrem ordo civitalis [Ma]lacitane patrono [inn]ocentissimo ac [clem]entissimo posuit.

Lusitania.

Praesides.

Aur(elius) Ursinus *v(ir) p(er)fectissimus p(raeses) provinciae Lusitaniae*, in una iscrizione di Ossonoba (C. II 5140) da lui dedicata, a quanto sembra, a Diocleziano e Massimiano e rispettivi Cesari.

G. Sulpicius ... s *v(ir) p(er)fectissimus p(raeses) p(rovinciae) L(usitaniae)* nel 315 (C. II 481).

Vinicius Caecilianus (C. XI 831). Secondo l'Ursin (De Lusitania prov. rom. p. 139 s.) costui fu *praeses Lusitaniae* verso il principio del secolo IV; soprattutto per la ragione che egli sarebbe stato *corrector Apuliae et Calabriae* prima di suo genero L. Nonius Verus, nominato anch'esso nell'iscrizione, il quale ebbe tale ufficio tra il 317-326. Però manca ogni più preciso indizio riguardo al tempo in cui si svolse la carriera di questo Vinicio.

Numerius Albanus, ricordato da una tegola di Olisipo datata del 335 (C. II 191), sulla quale si legge: *thermae Cassiorum renovatae a solo iuxta iussuonem Numeri Albani v(iri) c(larissimi) p(raesidis) p(rovinciae) L(usitaniae) curante Aur(elio) Firmo. Neapolitano et Facundo coss.* Il titolo di *vir clarissimus* ha dato luogo a discussione intorno al grado di questo governatore della Lusitania. Il Mommsen (Monatsber. d. Berl. Akad. 1861 p. 734 nota) opinò che costui fosse già *consularis* e che *praeses* dovesse essere inteso in modo generico. L' Hübner (C. l. c.) pose l'alternativa che sulla fine del suo regno Costantino concedesse il grado di *clarissimus* o ai presidi della Lusitania in genere, o, in via eccezionale, a costui. L' Ursin (op. cit. p. 14r) respinse le precedenti ipotesi adducendo esempi di *praesides* col grado di *clarissimi* (cfr. ib. n. 3). Non è improbabile che l'attribuzione di questo titolo al preside del 336, corrisponda ad un primo passo verso l'elevazione di grado del governatore della Lusitania, contemporanea forse, o quasi, alla introduzione del *consularis* nella vicina Betica, avvenuta, come vedemmo, prima della metà del sec. IV.

Consularis.

Vettius Agorius Praetextatus, *consularis Lusitaniae* (C. VI 1777-1780) prima del 361

o 362 in cui ebbe da Giuliano il proconsolato di Acaia (Amm. Marc. 22, 7, 6) ufficio da lui occupato subito dopo il governo della Lusitania (C. II. cc.).

Gallaecia

Praesides.

[Fabius] Aco Catullinus *vir consularis praeses provinciae Gallaeciae* (C. II 2635). L'Hübner giudica l'iscrizione posta prima del 315, ma erroneamente perchè costui fu console nel 349 (cfr. Vaglieri, *Consules*). È strano però che egli avesse il governo della Gallecia dopo il consolato.

Antonius Maximinus, prima del regno di Magno Massimo (C. II 4911, ved. oltre).

Consularis.

Antonius Maximinus a *nova provincia [G]al[laecia] primus consularis [aut]e praeses*, tra il 383 ed il 388 (C. II 4911). Il nome della provincia è dato come incerto. Si potrebbe anche pensare alle [B]al[earis] cui la designazione *provincia nova* converrebbe meglio che alla Gallecia; però le Baleari in tempo posteriore al regno di Magno Massimo erano governate da un *praeses* (Not. Occ. I 105).

Tarraconensis

Praesides.

Nelle iscrizioni sono designati col titolo di *vir perfectissimus praeses provinciae Hispaniae Tarraconensis*. Se ne conoscono finora quattro:

Val(erius) Iulianus, nel 312 (C. II 4105, quasi certamente da lui dedicata a Licinio nel suo secondo consolato).

Iulius Verus, nel 316 (C. Th. 2, 6, 11).

Badius Macrinus, tra il 323 ed il 337 perchè nelle iscrizioni da lui dedicate a Costantino (C. II 4106, 4108) questo è designato col predicato *victor* aggiunto ai suoi titoli probabilmente dopo il 323.

M. Aur(elius) Vincentius in epoca non determinata, non essendo databile l'unica iscrizione che lo ricorda, posta a lui perchè *restitutor thermarum montanarum* da un *cur(ator) r(ei)p(ublicae) Tarraconensis* (C. II 4112).

Carthaginensis?

Forse ad un ignoto *praeses* di questa provincia è indirizzata una costituzione del Co-

dice Teodosiano (11, 9, 1) *p(ro)p(osita) Castulone* il 31 Dec. 313. Che Castulo facesse parte di questa provincia non mi par dubbio, perchè inclusa nella Citeriore nella delimitazione augustea e, per situazione, inevitabilmente compresa nel *conventus Carthaginensis*. Che fosse indirizzata ad un *praeses* si rileva dall'analogia di contenuto con altra costituzione del 337, intestata ad un *praeses Baeticae* (11, 9, 2).

5. — *Ordinamento finanziario.*a) *Regime tributario.*

Intorno all'applicazione del nuovo regime tributario nelle provincie iberiche dà alcune notizie il Codice Teodosiano. Esso parla principalmente dell'*annona* e della *glebalis collatio*.

L'importanza delle contribuzioni in natura, fornite dalla Spagna a Roma nel IV secolo, è dimostrata da due leggi di Costantino aventi per unico scopo quello di garantire la facilità dei trasporti marittimi tra quella regione e la capitale. L'una di dette leggi, datata del 324, prescriveva che le navi di *navicularii* le quali, provenendo da qualsiasi parte della Spagna, avessero approdato al porto di Roma portando carico di proprietà del fisco (*onus fiscale*), potessero ripartirne senza permesso di alcuno e non dovessero servire ad altro carico straordinario (C. Th. 13, 5, 4). L'altra, del 336, dichiarava i *navicularii Hispaniarum* esenti da qualsiasi altro obbligo e vietava di trattenerli, prescrivendo che dentro dieci giorni dovessero ricevere dagli esattori (*susceptores*) dell'*annona* le liste (*relatoriae*) dei generi a loro consegnati, mostrando le quali nei singoli luoghi d'approdo avessero ad essere esenti da altre formalità (C. Th. 13, 5, 8).

Queste contribuzioni consistevano principalmente nei medesimi prodotti che già in passato affluivano dalla Spagna a Roma o come rendite di proprietà demaniali o per effetto di libero commercio. Il codice Teodosiano inoltre in una legge promulgata in Castulo l'ultimo giorno del 323 (11, 9, 1) parla di prestazioni obbligatorie di cavalli e di vesti, ed in altra legge, datata del 337, informa che la Betica, oltre i comuni tributi e le *vestes canonicae* corrispondeva annualmente al fisco oro ed argento (11, 9, 2).

Quanto alla *glebalis collatio* che colpiva, com'è noto, i senatori e decurioni nei loro

possessi, la Spagna ne fu durante il IV secolo esente fino a che, nel 398, una costituzione di Onorio (C. Th. 6, 2, 21) la richiamò all'osservanza della legge comune, togliendole un privilegio di cui essa aveva a lungo goduto (C. Th. 1. c. « tantum tempus beneficis indultis »).

b) *Funzionari dell'amministrazione finanziaria.*

In seguito alla definitiva fusione dell'erario e del fisco nell'*aerarium sacrum* ed alla netta distinzione tra questo e l'*aerarium privatum*, la diocesi e le provincie della Spagna ebbero, al pari delle altre, un duplice ordine di funzionari incaricati dell'amministrazione finanziaria, rispettivamente dipendenti, sotto Diocleziano e Costantino, dai due *rationales* (*summarum rationum* e *summae rei privatae*), dopo Costantino dai due *comites* (*sacrarum largitionum* e *rerum privatarum*).

Al primo periodo appartengono i *rationales Hispaniarum* ai quali è intestata una legge di Costantino del 317, da cui risulta che questi *rationales* appartenevano all'amministrazione del fisco e che essi avevano alla loro dipendenza un *officium* (C. Th. 10, 11, 1). La pluralità dei funzionari qui indicati, posta a confronto con la loro dipendenza da un solo dei due rami dell'amministrazione finanziaria, dimostrata dal contenuto unico della legge, rendono chiaro che qui si tratta dei *rationales* delle singole provincie. Del resto, anche un'altra legge dell'ultimo anno di Costantino (C. Th. 11, 9, 2) ricorda l'*officium summae rei* della Baetica e lo contrappone a quello di un *procurator*, evidentemente il *procurator patrimonii* che poi ritroviamo ancora in questa provincia sotto Costanzo e Giuliano (C. Th. 9, 12, 3).

Per il periodo successivo la *Notitia Dignitatum* nomina, come dipendente dal *comes sacrarum largitionum* il *rationalis summarum Hispaniae*.

Si è notato che per la *diocesis Hispaniarum*, come del resto per tutte quelle della *praefectura Galliarum*, la *Notitia* non nomina il *comes largitionum* ordinariamente preposto all'amministrazione delle rendite dell'*aerarium sacrum* nelle singole diocesi dell'Impero. Poichè l'esistenza di questi funzionari risultava per la Gallia in senso stretto dalla testimonianza di Ammiano Marcellino (22, 3, 7) e per la prefettura in genere dal codice Teodosiano (6, 19, 1) dove i *comites Galliciani*,

nominati in correlazione agli *Italiciani*, non sembra possano essere diversamente interpretati, si tentò di spiegarne in vari modi l'omissione della *Notitia*.

Il Panciroli ed il Gotofredo la ritennero motivata dall'invasione, da parte dei barbari, della *praefectura Galliarum*. Il Böcking, giudicò tale ipotesi in contraddizione con la menzione nella *Notitia* (Occ. XI, 17-20) dei *rationales summarum* delle Gallie, della Spagna e della Britannia, e preferì credere ad un guasto del codice (Not. II p. 336). Il Grossi-Gondi riprendendo la questione (vol. II p. 506) non ammise la contraddizione rilevata dal Böcking, osservando che la menzione dei *rationales*, come del resto anche quella del prefetto del pretorio per le Gallie e di tutte le provincie da lui dipendenti, era ispirata, non già allo stato di fatto, bensì allo stato di diritto per il quale le provincie invase erano pur sempre considerate come parte dell'Impero: quanto poi alla mancanza nella *Notitia* dei *comites largitionum* per le diocesi della *praefectura Galliarum* egli restò dubbio tra varie ipotesi: quella del Böcking; l'altra, molto affine, di una omissione per negligenza o per errore dell'amanuense; finalmente una mancata nomina di quei funzionari verificatasi circa il tempo in cui fu redatta la *Notitia*, a causa delle condizioni politiche. L'ultima è la più plausibile; però preferisco tornare all'antica opinione del Panciroli e del Gotofredo opportunamente modificata.

Infatti l'obiezione del Böcking ha valore più apparente che reale. I *rationales summarum* della prefettura delle Gallie nel V secolo avevano ciascuno sotto di sé un gruppo di provincie corrispondente alle singole diocesi: ora, per la Spagna almeno, abbiamo la prova nella costituzione già citata di Costantino (C. Th. 10, 11, 1), che essa aveva in origine più *rationales*.

La ragione del cambiamento deve appunto, a parer mio, ricercarsi nelle invasioni barbariche che avevano sottratto all'effettivo dominio romano gran parte della diocesi. La presenza, in tali condizioni, di un rappresentante delle *sacrae largitiones* nulla contiene di anormale perchè non tutta la Spagna fu nel secolo V continuamente e contemporaneamente soggetta ai barbari, anzi, ancora nel 450 la Tarraconese « romano imperio deserviebat » (Hydat. Chron. 170). D'altra parte essendo sufficiente alla riscossione delle molto assottigliate rendite dell'*aerarium sacrum* un unico ufficio, non v'era luogo alla nomina

del funzionario superiore in tempi normali posto a capo dell'ufficio centrale della diocesi. Sospesa la nomina, diveniva logica l'omissione del *comes largitionum* della Spagna nella lista dei funzionari dell'impero, nè la menzione delle provincie invase e dei loro governatori può costituire un argomento in contrario poichè questa menzione corrispondeva all'affermazione della sovranità dell'impero su quelle provincie, principio del tutto estraneo alle esigenze amministrative che regolavano la burocrazia finanziaria.

Del resto l'omissione del *comes largitionum* della diocesi non è il solo indizio fornito dalla *Notitia Dignitatum* riguardo alla inevitabile ripercussione delle invasioni barbariche sull'amministrazione finanziaria della diocesi stessa. Nell'elenco dei subordinati del *comes sacrarum largitionum*, tra i *praepositi thesaurorum* non ve n'è alcuno per la Spagna mentre ve ne sono per la Gallia e la Britannia, e tra i *procuratores monetae* non è nominato quello della zecca di Tarraco la quale evidentemente aveva cessato di funzionare. Così pure, per un paese così ricco di miniere non esisteva nel V secolo alcun funzionario che facesse riscontro al *comes metallorum per Illyricum* (Not. Or. XIII, 11), e soltanto nelle Baleari, immuni dall'invasione, esistevano manifatture imperiali sotto la sorveglianza di un *procurator bafii* (Not. Occ. XI, 71).

L'amministrazione della *res privata* era anch'essa rappresentata da un funzionario unico il *rationalis rei privatae per Hispanias* (Not. Occ. XII, 12).

6. — Ordinamento militare.

La legione e la maggior parte delle coorti ausiliarie che presidiavano la Spagna prima del regno di Diocleziano vi rimasero durante il IV secolo ed almeno fino al principio del V. La *Notitia Dignitatum* infatti nomina come residenti nella provincia *Callaecia*, la legione *VII Gemina* nel suo antico accampamento, e le coorti, *II Flavia Pacatiana* a Petavonim, *II Gallica* nella località da essa denominata *cohors Gallica, Lucensis* a Lucus (Augusti), *Celtibera* già a Brigantia ed allora a Iuliobriga: nella provincia *Tarraconensis*, la *cohors I Gallica* a Veleia (Not. Occ. XLII 25-32).

Di queste coorti la *II Flavia Pacatiana* non è nominata nelle fonti del II e III secolo, nè quindi si conosce con precisione l'epoca del suo trasferimento nella Spagna. Anche la *II Gallica* è ricordata soltanto nella *Notitia*

ma, come già fu osservato, l'aver essa dato nome al luogo dov'era accampata è prova di una lunga residenza nella regione. La *cohors Lucensis* è la *III Lucensium* già nota come residente a Lucus Augusti (C. II 2584). La *cohors Celtibera* è incerto se sia la *I* o la *III Celtiberorum* accampate insieme nella Callaecia a tempo di M. Aurelio e L. Vero (C. II 2552-2555); comunque, la *Notitia* ci rivela che l'una di esse era stata allontanata dalla Spagna, l'altra, nell'intervallo tra la fine del II ed il principio del V secolo aveva mutato residenza due volte sempre rimanendo sul territorio compreso nella provincia *Callaecia*: il secondo di questi trasferimenti doveva essere stato di non molto anteriore alla redazione della *Notitia* dal momento che questa ritenne necessario il registrarlo. In modo analogo era stata trasferita, ma in tempo più antico, la *cohors I Gallica*, già residente nel *conventus Bracaraugustanus* (EE. VIII p. 398, 109).

Dall'elenco della *Notitia* risulta che soltanto due delle coorti ausiliarie le quali presidiavano la Citeriore nel II secolo, avevano lasciato la Spagna nel corso dei due secoli seguenti: la *VI Brittonum* ed una delle due *Celtiberorum*. Delle *alae* di cavalleria, nessuna, a quanto apparisce dalla *Notitia*, era rimasta nella penisola.

Il prefetto della legione ed i tribuni delle coorti sono annoverati dalla *Notitia Dignitatum* tra le *praepositorum magistrum militum praesentalis a parte peditum* (XLII)

Pure alla dipendenza del *magister peditum praesentalis* erano le altre unità militari che la *Notitia* (VII, 118-134) colloca *intra Hispanias cum [viro] spectabile comite*.

Questo *comes* non figura nell'elenco dei *comites rei militaris* (Not. Occ. I, 30-36); ma indubbiamente appartiene a questa categoria. La sua menzione nel quadro della distribuzione dei *numeri* nell'impero d'Occidente, si spiega con le modificazioni dell'ordinamento militare della Spagna rese necessarie dalle grandi invasioni barbariche, le quali dal 408 in poi si rovesciarono sulla penisola (Seeck. PW. VII, p. 655). Il Seeck non senza ragione opina che la nomina di questo *comes* avesse carattere straordinario, e ciò non solo per la sua omissione nella lista dei *comites* militari, ma anche perchè esso è ricordato molto raramente dalle fonti. Due soli infatti sono espressamente designati da Idazio col titolo di *comes Hispaniarum*:

Asterius, nel 419 (Hyd. Chron. 74).
Mansuetus, nel 453 (ib. 155).

Il Grossi-Gondi (vol. II p. 516), aggiunge a questi, alcuni altri nomi di personaggi che ebbero parte nelle guerre o nelle trattative tra l'impero ed i barbari della Spagna ed ai quali Idazio attribuisce il grado di *comes* senza specificarne meglio l'ufficio.

Ma per taluni di costoro va esclusa anche l'ipotesi che essi comandassero le truppe della Spagna. Così del *comes* Censorio, che nel 432, dopo la vittoria di Ezio sui Franchi e la conclusione della pace con questi, fu mandato ambasciatore agli Svevi di Gallaecia (Hyd. 98), lo stesso cronista dice che fece ritorno alla corte imperiale (Hyd. 100 « regresso Censorio ad palatium »). Frontone, che nel 453 andò anch'egli ambasciatore ai medesimi barbari, sebbene *comes*, non poteva essere *comes Hispaniarum* perchè di quest'ufficio era allora investito Mansueto che gli fu collega nell'ambasceria (Hyd. 155). Dei due *comites* Sunierico e Nepoziano vincitori di parte dell'esercito Gotico circa il 460 (Hyd. 201), il primo non fu *comes Hispaniarum*, perchè « rediit in Gallias » (ib. 212) donde evidentemente era stato inviato in aiuto della Spagna; lo fu invece probabilmente Nepoziano ed, in tal caso, anche Arborio a lui sostituito tra il 462 ed il 463 per volere di Teodorico re dei Goti (ib. 214) e da questi chiamato presso di sé in occasione di un'ambasceria a lui inviata dai Svevi (218). Finalmente non fu *comes Hispaniarum* Agrippino Gallo che per aver modo di sfogare la sua inimicizia contro il *magister utriusque militiae* Egidio diede in mano a Teodorico la città di Narbona (ib. 217).

Sicchè di tutti i nomi proposti dal Grossi-Gondi resta in campo soltanto, come probabili, quelli di Nepoziano e di Arborio.

Le truppe agli ordini del *comes Hispaniarum* del V secolo erano esclusivamente di fanteria ed appartenevano parte alla *legiones comitatenses*, parte agli *auxilia palatina*. Delle prime erano allora nella Spagna: *Fortenses*, *Propugnatores seniores*, *Septimani seniores* (VII Gemina), *Vesontes*, *Undecimani* (forse la XI Claudia?) (Not. Occ. VII, 130-134 cfr. V). Degli *auxilia palatina*: *Ascarii seniores e iuniores*, *Sagittarii Nervii*, *Exculcatores iuniores*, *Tubantes*, *Felices seniores*, *Invicti seniores*, *Victores iuniores*, *Invicti iuniores Brittones* o *Britannici*, *Brisigavi seniores*, *Sali iuniores Gallicani* (ib. 119-130).

Questo elenco delle truppe della Spagna, naturalmente ha valore soltanto per il tempo in cui fu redatto: i progressi sempre crescenti dei barbari dovettero spesso rendere necessari

rinforzi. Nel corso di 30 anni per ben tre volte le condizioni della penisola richiesero addirittura l'intervento di un *magister militum*. Ciò avvenne: nel 421, quando Castinus *magister militum* mosse guerra ai Vandali della Betica ma, vinto, dovette riparare in Tarracone (Hyd. 77); nel 441, quando a causa della rivolta dei Bagaudi della Tarraconense fu inviato nella Spagna il *magister utriusque militiae* Asturius (ib. 128); nel 446 quando vi fu inviato l'altro *magister* Vitus (ib. 134).

Ancora ad un *magister militum* inviato nella Spagna quasi un secolo e mezzo più tardi si riferisce l'ultimo documento epigrafico della Spagna romana, l'elogio di *Comencius... patricius missus a Mauricio Aug(u)sto contra hostes barbaros, magnus virtute magister militum Spaniae* nel 588-90 (C. II 3420). È la testimonianza degli ultimi sforzi fatti dall'impero d'Oriente per difendere contro i barbari le città della Spagna ricuperate da Giustiniano; inutili sforzi perchè tra poco più di un ventennio i Goti dovevano spezzare definitivamente il tenue vincolo che ancora univa la Spagna all'impero erede di Roma.

CODEx THEODOSIANUS, passim. — MAURICE, Le diocèse d'Espagne (Mémoires de la Société des Antiquaires de France vol. LXIV, 1905, pagg. 137 segg.).

MARIA MARCHETTI.

Aggiunte e correzioni.

pag. 763 col. 1. — All'elenco delle *gentes* nominate nelle iscrizioni sono da aggiungere: *gens Ketiano[r]um* (C. II 5749).

» *Pintonum* (365).

» *Ratrium* (5749).

» *Vironenicorum* (5741).

pag. 779 col. 2 r. 52 — C. II 1180 *praefectus annon(ae)* etc.; si corregga *adiutor praefecti annon(ae)*.

pag. 787 col. 2 r. 28 segg. — Si ometta ciò che riguarda Paullus Fabius Maximus il quale dall'iscrizione EE. VIII p. 504, 280 risulta essere stato nella Spagna in epoca posteriore (ved. oltre).

pag. 794 col. 1 r. 14, 16. — Le citazioni di Sall. hist. fr. vanno corrette:

(1, 111 cfr. p. 21 Maurenbrecher). È il Maurenbrecher il quale afferma che Livio (per. 90) nomina M. Domitius; invece questo ricorda un L. Domitius legato del proconsole della Ulteriore L. Manlio.

ib. col. 2 r. 43 — Correggere: (cap. V, 2) in (cap. IV, 2).

pagg. 798 col. 1 r. 6 segg. — Le notizie relative alla colonizzazione di Acci trovano meglio il loro posto nell'elenco delle colonie della *Hispania ulterior* (cap. IV, 4 b) alla quale la città appartenne fino alla rettifica del confine durante il regno di Augusto.

ib. r. 23 seg. — Si corregga: « in realtà la III e la VI non figurano sulle monete, le quali invece ricordano la I e la II (cfr. Delgado, op. cit. p. 6, 1).

pag. 802 col. 2. — Tra C. Furnius e L. Calpurnius Piso s' inseriscano:

372 — Paullus Fabius Maximus, nominato in due iscrizioni della Callaecia; delle quali, l'una (C. II 2581) lo dice *legatus Caesaris*, l'altra (EE. VIII p. 504, 280) riguarda una dedicazione fatta ad Augusto dai *Bracarangustani*, *Paulli Fabi Maximi leg(ati) pro praetore natali*. La seconda è del 372 a. Cr. perchè vi è indicata la XXI *tribunicia potestas* di Augusto, ma non il titolo *pater patriae* a lui conferito nel 2.

La provenienza delle due iscrizioni ha indotto l'Hübner nella persuasione che Paolo Fabio Massimo fosse legato della diocesi di *Asturia et Callaecia*, e ciò per mancanza sul territorio di questa di monumenti relativi a legati della provincia riferibili ai primi tempi dell'impero (cfr. EE. I. c.). Ma questa ragione non è sufficiente, perchè tali monumenti scarseggiano ovunque durante quel periodo.

In favore dell'ipotesi che Paolo Fabio Massimo governasse la provincia si possono addurre: il consolato già da lui ottenuto nell'111 a. Cr., ed il titolo *legatus pro praetore*.

La condizione di console non esclude assolutamente l'ufficio di legato della diocesi di *Asturia et Callaecia* perchè questa era allora sede di più legioni; però a più forte ragione conviene al governatore della provincia. Il titolo ricorre talvolta nelle fonti dell'età augustea, anche senza l'aggiunta *Augusti*, a designare il legato di provincia; mai, nè allora nè poi, ad indicare il legato di diocesi in provincie imperiali.

La dedicazione delle due iscrizioni nella remota *Callaecia* è più che spiegabile a breve intervallo di tempo dal passaggio della diocesi, cui la regione apparteneva, sotto l'autorità del legato console della Citeriore (cfr. cap. III, B, 1; V, 1).

14 — M. Aemilius Lepidus (?). Velleio (2, 125, 5) dice: « at Hispanias exercitumque [in iis cum M. Lepidus de cuius] virtutibus

in Illyrico militia praediximus cum imperio obtineret in summa pace et quiete continuit ». Il Madvig, nel supplire la lacuna del testo, ha restituito il nome di Lepido evidentemente in base all'accenno alle recenti imprese nell'Illyrico che avevano fruttato a Lepido le insegne trionfali. Era stato console nel 6.

pag. 808 col. 2 r. 7 s. — C. II 4957 è un miliario.

pag. 816 col. 2 — Tra i *procuratores Hispaniae citerioris* è da annoverare anche:

C. Plinius Secundus. Plinio il giovane in una sua epistola (3, 6, 17) scrive di lui: « Referebat ipse potuisse se, cum procuraret in Hispania, vendere commentarios Largio Licinio ». Poichè Largio Licinio, fu *inridicus* della diocesi *Tarraconensis*, (ved.) ne segue che Plinio il vecchio fu procuratore della Citeriore.

pag. 817 col. 2. — Nell'elenco dei procuratori dell'*Asturia et Callaecia* va compreso:

L. Didius Marinius, durante il regno di Settimio Severo e Caracalla (AE. 1912, 4 *procurator Aug(ustorum)*; 5 da lui dedicata *pro salute* di Giulia Donna *matris castror(um) et Aug(ustorum)*.

pag. 818 col. 1 r. 44 — Si aggiunga: AE. 1910, 1.

pag. 820 col. 1 r. 5; 18. — *Macaedonica* corr. *Macedonica* (così pure a p. 824 col. 1 r. 35; 48).

ib. r. 52. — *leg(ionis)* corr. *leg(ionis)*.

pag. 821 col. 1. — Si aggiunga alle *atae*: *ala Sabiniana* (EE. VIII p. 408, 128 di un *signifer*)

alle *cohortes*:

cohors IV Gallorum (EE. ib. 131).

L'una e l'altra furono nella Citeriore durante il I secolo dopo il quale l'*ala Sabiniana* passò in Britannia, la *cohors IV Gallorum* nella Mesia poi nella Rezia e, con Adriano, anch'essa nella Britannia (cfr. C. III, D. XXII del 105; XXX del 107). La coorte aveva i suoi quartieri presso Bedunia (od. *Banieza*) dove fu trovato un [*terminus*] *Aug(ustalis) p[ro]curatorum coh(ortis) IIII Gall(orum) inter coh(ortem) IIII Gall(orum) et civitatem Bidunien[sem...]* (EE. I. c. 131).

ib. col. 1-2. — Alle fonti relative all'*ala II Flavia* si aggiunga: AE. 1910, 2 (del 191).

A quelle per la *cohors I Gallaeorum*: AE. ib. 1 (del 175); 2. Si vedano inoltre: AE. ib. 3-8 emendazioni di C. III 2552-2556.

pag. 822 col. 1 r. 48 — *Maurelania* corr. *Maurelaniam*.

pag. 823 col. 2. — Dopo la r. 2 inserire: *C. Procleius C. f. Pom(ptiua) Rufus Asturica mil(es) coh(ortis) IIII pr(aetoriae) (centuria) Festi* (NS 1916 p. 105, 103).

pag. 824 col. 1 r. 43. — *Flacus* corr. *Flacus*.

pag. 826 col. 1 r. 26 s. Si corregga: Schulten, Die peregrinen Gaugemeinde in RhM. 50 p. 495 segg.

pag. 827 col. 2 r. 19 ss. — C. VIII 55 riguarda piuttosto il reclutamento nella Lusitania (cfr. cap. VI, 7 b).

pag. 829 col. 2 r. 42. — A (C. II 3412) sostituire (AE. 1908, 149).

pag. 832 col. 1 r. 18. — Si aggiunga: AE. 1908, 149.

È da notare l'importanza di questa iscrizione per la questione della temporaneità del flaminato, perchè essa menziona un *flamen provinc(iae) H(ispaniae) c(iterioris) bis*.

ib. col. 2. r. 4 — *flamin(ii)* corr. *flamin(atu)s*.

pag. 834. — Dopo Memmius Barbarus s' inserisca:

L. Numisius Cn. f. Ser. Laetus (AE. 1908, 149).

pag. 837 col. 1 r. 2. — Prima di *Castulo* aggiungere:

Carthago.

L. Numisius Cn. f. Ser. Laetus (AE. 1908, 149).

pag. 842 col. 1. — Tra i documenti del culto municipale dei singoli imperatori va compresa l'iscrizione: *Imp. Caesari divi f. Aug. pont. max. trib. pot. XXI sacrum Bracarangustani Paulli Fabi Maxsimi leg. pro pr. natali dedicata est*. (EE. VIII p. 504, 280). Per la sua data (372 a. Cr.) è forse il più antico documento del genere e con la base di *Aquae-Flaviae* (EE. IX 269) testimonia di una specie di culto tributato ad Augusto ancora vivente.

pag. 844 col. 2 r. 14 — Aggiungere: AE. 1910, 1; 2.

pag. 845 col. 1 (sotto *Mars*). AE. 1912, 4 (prov. da *Orense*): *Marti gradivo* dedicata da un *procurator* dei Severi.

ib. col. 2 (s. *Mercurius*). AE. 1905, 157 (*Salvatierra de Santiago*): *Mercurio Coluali*.

ib. (s. *Minerva*). AE. 1911, 94 (Legio): *Minervae el... matri patriae* etc. (copia dubbia).

ib. prima di *Neptunus* inserire: *Nemesis*.

AE. 1903, 237 (*Linnares*): *deae Nem[e]si*.

pag. 846 col. 1 (s. *Sol*). AE. 1908, 4 (*Badalona*): *Soli d(eo)*.

ib. col. 2 (s. *Tutela*): AE. 1908, 5 *Forna*): *[T]utelae sacrum* (l'iscrizione ha *Iuliae*).

pag. 849. col. 2. r. 27. — « numi » corr. « nummi ».

pag. 850 col. 2. r. ult. *causa* corr. *causa*.

pag. 853 col. 2. r. 3 — A (C. XI 1331) aggiungere: (AE. 1905, 227).

pag. 854 col. 2 r. 33. — Aggiungere: AE. 1908, 3: *ordo Segarrensensis*.

pag. 856 col. 1. r. 44. « *Summum Pyrenaeum* » si corregga « *Summus Pyrenaeus* ». Così pure a pagg. 857, 2, 28 s.; 858, 1, 35 s.

pag. 864 col. 2. r. 25. — 79778 va corretto 78779.

pag. 882 col. 2. r. 49 — (C. III, 1) correggere (cap. III, B, 1). In modo analogo si corregga a pagg. 894, 2, 24; 897, 1, 28; 906, 2, 23; 921, 2, 54.

pag. 893 col. 2. r. 18 — Ad « *Hispalis* » sostituire « *Italica* ».

ib. r. 44. — L'affermazione che i documenti epigrafici per il reclutamento nella Betica si riferiscano soltanto a legionari va modificata perchè in un latercolo del 143-144 sono menzionati due pretoriani oriundi della provincia e cioè:

cohors III:

M. Vettius Hastensianus *Hasta* soldato nella (*centuria*) *Catti* (C. VI 2379 = 32520, 3, 18).

cohors IV :

C. Iulius Cattius *Hasta* soldato nella (*centuria Veri*) (ib. 3, 53).

pag. 894 col. 1. r. 34. — *veteranius* corr. *veteranus*.

pag. 906 col. 2 r. 29. — it. Ant. 434, 5; 439, 12; correggere 434, 6; 439, 10.

pag. 911 col. 1 r. 20 — C, VI, 91 corr. 93.

ib. 42 — *tribunes* corr. *trib(unus)*.

pag. 914 col. 1 r. 36. Correggere: C. Tinius C. f. Cl. Similis.

pag. 917 col. 2. r. 42 — *VIII Geminæ* corr. *VII*.

M. M.

HISPANIA (eterior, ulterior). — v. Hispania.

HISPANICI (ludi). — C. II 4519, v. Ludi.

HISPANUS. — v. Hispani.

HISPELLUM (*Spello*). — C. XI 5261-5369. — Città dell' Umbria, nella regione VI Augustea, alla sinistra della via Flaminia, tra Asisium e Fulginiae alla pendice meridionale del monte Subasio. (Strabo 5, 2, 10 p. 227. Ptol. 3, 1, 47 (54). 5255 l.: *cui* (civitatem) *unuc Hispellum nomen est Flaminiae viae confinem* etc.), nella tribù Lemonia (5273. 5275. 2578. 5283. 5286. 5247. 5301. 5308 cf. 1933. 1937. C. III 8261). — S'ignora la sua condizione prima che, probabilmente con Augusto divenne colonia, come appare da Plinio (nat. hist. 3, 113 cfr. epist. 8, 8) e dal titolo di *colonia Iulia Hispalli* (5269^a. 5278): *colonia Hispellatum* (5270. 5291. 5292. C. III 8261), *splendidissima colonia* (5283). L'attribuzione ad Augusto è provata da una lapide frammentaria (5266), in cui leggesi probabilmente *imp(erator) Caes(ar) divi [f]iliius*. Quando con un rescritto di Costantino (5265) la città ebbe il diritto di istituire con pubblici spettacoli il culto della gente Flavia, mutò anche l'antico titolo di *Iulia* in quello di *colonia Flavia Constans* (5283 cf. 5265). Come patria di soldati occorre in un diploma militare (XI. C. III p. 882): *L. Versinius Aper Hispell(o)* e in un latercolo di pretoriani (C. VI 32520 = 2379^a, I, 44). In una lapide di *Thermae Himeræae* (C. X 7344), forse luogo nativo del-

l'onorato, è ricordato un patrono della colonia, a cui fanno una dedicazione gli *Hispellates*. Oltre a Silio Italico (8, 459: *Hispellum*; 4, 187: *Hispellatem Metaurum*), accennò ad essa il Liber coloniarum (Feldmesser I p. 224) e Hyginus, de limit. const. (ivi p. 179).

Cittadinanza. — *Hispellati* Kellerm. Vig. R. n. 273 p. 71, *Colonia* II. cc., *Plebs urbana Flaviae Constantis* (5283).

Senato. — *Splendidissimus ordo* (5270), *Decuriones* (5264. 5269^a. 5270. 5276. 5277).

Magistrati. — Anteriori alla colonia: *Censor* (5281), *Praetor bis IIII vir* (5281), *IIII vir i(ure) d(icundo)* (5282), *IIII vir aed(ilis)* (5288), *aed(ilis)* (5279). — Posteriori: *II vir i(ure) d(icundo)* (5276. C. III 8261), *II vir* (5269^a), *II vir Hispellatum* (1937), *II vir quinq(uennalis)* (5264. 5278), *duumvir iterum q(uin)q(uennalis) i(ure) d(icundo)* (5283). — *Aedilis* (6269^a). 5283. C. III 8261); *Quaestor* (5283. C. III 8261).

Sacerdozi. — *Pontifex* (5274), *Augur* (C. III 8261).

Augustali. — *VI vir Augustalis* (5280. 5285), *Sevir* (5286. 5287), *VI vir* (5275. 5278 cf. 5261: *V[I viralis]*).

Servi. — *Publicus* (5284).

Patrono. — C. Matriinius Aurelius C. f. Lem(onia).

Antoninus (5283).

Si ha anche notizia (C. XI 5040) che gli VIII viri Valetudinis (?), presso Mevania (*Bevagna*), *viam t[riumph]alem [s]traver[unt] [lapide] Hispellat[e]*.

È da notare infine che nell'iscrizione C. XIII 6943 di un *L. Novellius T. f. Polia Hispelo miles leg. XVI* ecc., secondo il Grotefend (trib. p. 59, cf. Mommsen EE. 5, p. 226) si deve vedere nella parola *Hispelo* il cognome e non l'indicazione della patria.

BORMANN. C. I. Lat. XI p. 764 segg.

HISTONIUM (*Vasto*) C. IX 2835-2948. 6313. EE. VIII 112-118. Città dei Frentani, sul mare, al sud di Punta della Penna, dove è stato rinvenuto un cippo miliario, che indica col numero IIII la distanza da H. (NS. 1883, 91). È situata tra Larinum e Pallanum a una distanza di 12 m. da questa ultima (Tab. Peut. Geogr. Rav. 4, 31, 5. 1; KAA. VIII Ek); erroneamente l'Itin. Ant. p. 314 la pone a una distanza di 25 m. da Anxanum. Degli antichi scrittori la ricordano soltanto i geografi: Mela II 65, Plin. n. h. III 106, Ptol. III 1. 15.

Nulla sappiamo della storia di questa città; è chiaro però che le sue vicende non possono distinguersi da quelle della stirpe dei Fren-tani. Gli Istoniensi in seguito all'alleanza con Roma dopo la guerra del 304 (Liv. IX 45. 18) avranno perciò combattuto contro Pirro (Dion. Hal. XX 1. 7), contro i Galli nell'invasione del 225 (Polyb. II 24. 12) e contro Annibale (Sil. Ital. VIII 519, XV 567). Dopo aver preso parte alla guerra sociale, avranno ricevuto la cittadinanza (App. b. c. I 39).

L'indicazione del *Liber coloniarum*: *Istoniis, colonia: ager eius per centurias et scannua est assignatus*, è errata, perchè H. fu invece *municipium*, come con tutta sicurezza si deduce dalle epigrafi (2827, 2853, 2855, 2860, 2862). Era iscritta nella tribù Arniense (2851, 2855, 2872, VI 221, XIII 6893, EE. VIII 113, 117?, 118. — È dubbio se la menzione della tribù Arniense è da riconoscersi anche nell'iscrizione 2899: *...ius A. f. an. postum ...* perchè, come annota il Mommsen « in lapide spatium non admittere nisi aut AN (vel A'N) aut ARI monuit Dressel ». — Cfr. Kubitschek, *Imp. rom. tributim discr.* p. 50).

Un atto della vita municipale di H. ci è ricordato in una epigrafe (2827), che contiene un arbitrato relativo a una lite per delimitazione di fondi rustici; in essa compaiono un *actor municipi Istoniensium* e altri *actores Istoniensium*.

Magistrati e loro subalterni. — *Supremi, quattuorviri iure dicundo* (2855, 2859. Cfr. 2850, 2853, 2856, dove le lapidi sono spezzate dopo l'indicazione III v.); *quattuovir quinquennialis* (2855) e *quinquennialis* (2850); — *aediles* (2854, 2855, 2856, 2859, EE. VIII 118); — *quaestor* (2855). Il *cursus honorum* di H. è rappresentato in modo assai chiaro dall'iscrizione di *M. Baebius Suetrius Marcellus* (2855), che fu successivamente *aedilis, quaestor, quattuorvir iure dicundo e quinquennialis*. Che però la questura non venisse sempre ricoperta dopo l'edilità pare dimostrarsi dall'iscrizione pure di un *M. Baebius Suetrius Marcellus* (2856), in cui all'edilità segue immediatamente il quattuorvirato. Si deve però notare che l'iscrizione, tramandata frammentaria dagli autori, fu veduta dal Mommsen in condizioni anche più miserevoli, di modo che non si possono da essa ricavare dati sicuramente attendibili. Se il personaggio in essa nominato fosse lo stesso di quello del n. 2855, di lezione sicurissima, si dovrebbe senz'altro concludere a un errore di trascrizione per parte degli autori, che ce la tramandarono.

— Servi del comune: *Histoniensium serva* (2889); *rei publicae Histoniensium servus e serva* (2890, 2900).

Cittadinanza e senato. — *Municipium* (2853, 2855, 2862); *municipium Histoniensium* (2827); *plebs univversa municipum Histoniensium* (2860); *urbani* (2855); *decuriones* (2835, 2853, 2855, 2858, 2911, EE. VIII 113).

Augustali. — *Sexvir Augustalis* (2835); *sexvir et Augustalis* (2864).

Sacerdozii. — *Flamen divi Vespasiani* (2855); *magister Larum Augustorum* (2835); *magister Cerialium urbanorum* (2835); *magister Cerialis* (2857).

Divinità. — Triade capitolina: *iovi o. m. capitolino (iunoni minervae* (EE. VIII 112); *Iuppiter o. m. Dolichenus* (2836); *Hercules* (2835); *Nymphae* (2837); *Sol* (? 2838).

Patroni. — Ignoto (2853); *M. Baebius M. f. Q. n. Arn. Marcellus* (2855); forse *...ullius Lucullus* (EE. VIII 113).

Soldati originarii della città. — *Q. Gavius M. l. Arniens. ... mil. leg. XIII Gem. (XIII 6893 da Mogontiacum)*; *vigili*: *b(eneficiarius) s(ub) pr(aefecti) Q. Marius Arn. Proculus* (VI 221 v. 6); *tess(erarius) in (centuria) C. Messius Arn. Aper* (VI 221 v. 9).

Edifici. — *Capitolium* (2842); *Macellum* (2854); *...sanctum refecit pecunia publica* (2857, trovata tra grandi rovine).

Le epigrafi di H. ci ricordano anche vari personaggi importanti, che trassero forse origine da questa città. Così *P. Paquis Consus* che giunse fino ad ottenere come proconsole Cipro (2845), e un *Hosidius Geta*, la cui origine istoniense è provata specialmente dalle tegole e che fu questore di una provincia che la lapide spezzata non ci dice (2844). È anche degno di menzione *L. Valerius l. f. Pudens* che di tredici anni *Romae certamine sacro Iovis Capitolini lustro sexto claritate ingenii coronatus est inter poetas Latinos omnibus sententiis iudicum* (2860).

MOMMSEN, C. I, Lat. IX p. 265.

A. GARRONI.

HISTOS. — Ricorre in una frammentaria iscrizione di Cartagine (C. VIII 12501), nella quale è forse spiegata l'essenza e l'uso di certi strumenti propri di qualche cerimonia religiosa scritti secondo i loro nomi greci (p. e. *thronos, thyrsos, thorax*, ecc.). *Histos* è da riavvicinare al greco *ἵστρος* = bacchetta, verga.

R. BARTOCCINI.

HISTER. — Così, dal nome greco Ἰστρος, anche i Romani chiamarono alcune volte il fiume Danubio (Ovid. 1. Pont. 8, 11 « urbs ripae vicina binominis Istri »; Ampel. 6, 10 « Danubius qui idem Ister cognominatur »; Seneca, Med. 585 « torrens Hister »; Tertulliano 1. adv. Marcion. 1 « Histro fallacior »; Mon. Ancy. 139 c. 30). Questo nome lo troviamo usato frequentemente anche da altri poeti e prosatori antichi nelle due grafie *Hister* e *Ister*; nelle iscrizioni troviamo solamente la prima: C. III 12489 *Lucius Pompeius Vale(n)s ... consis(it) r(egione) Histr(i)* etc.; VI 1207, iscrizione metrica tramandata dal Petrarca da riferirsi, forse, secondo il Mommsen a Domiziano, *Hister | pacatis levior ibit aquis*.

R. BARTOCCINI.

HISTRÌ. Popolazione dell'Istria, regione al nord-est dell'Italia. Era dedita specialmente alla pirateria. Per la prima volta nel 533-221 a. C. vennero a contatto con i Romani che li attaccarono per punirli del saccheggio di alcune navi frumentarie e li sconfissero (Eutr. 3, 7; Liv. Epit. 20; Oros. 4, 13, 16). Dopo circa tre anni avvennero ancora scontri fra Romani e Istri, ma furono senza grande importanza (Liv. 21, 16, 4). Nel 181 a. C., avendo i Romani iniziato la fondazione di Aquileia, gli Istri attaccarono i coloni intenti al lavoro, e fu questo il principio di una lunga e dura guerra. Condotta in principio fiaccamente dal pretore C. Fabius Buteo, solo nel 178 a. C. avvennero le prime lotte accanite. Il console A. Manlius Vulso, venuto a sapere che ai confini si concentravano forti contingenti di nemici, mosse risolutamente contro di essi, ma non gli arrise subito la sorte. Infatti gli Istri, approfittando della nebbia lo assalirono presso il lago Timavo e, sovrattutto, riuscirono anche ad entrare nell'accampamento romano. Fortunatamente gli Istri si abbandonarono al saccheggio e non pensarono ad inseguire i Romani. Manlio ebbe così il tempo di raccogliere e riordinare i suoi e poté recuperare il campo, infliggendo al nemico una grave sconfitta. In seguito a questo scacco e alla notizia dell'arrivo dell'altro console M. Junius Brutus con un secondo esercito, gli Istri credettero prudente disperdersi per le loro città. Nell'anno seguente la direzione della guerra nell'Istria toccò in sorte al console C. Claudius Pulcher (577-177), che andò a raggiungere in Istria i due colleghi dell'anno precedente. Costoro avevano nuo-

vamente invaso questa regione e già stringevano d'assedio Nesazio quando giunse Claudio. Succeduto costui nel comando dell'esercito, riuscì in poco tempo ad impadronirsi della città. Il re Epulone, ivi rinchiuso, preferì uccidersi piuttosto che cadere vivo nelle mani dei Romani; molti seguirono il suo esempio, gli altri furono passati tutti a fil di spada. Poco più durò la guerra: distrutte altre due città, Mutila e Faveria, uccisi i principali duci, gli Istri furono definitivamente assoggettati (Liv. 41, 1-12).

Di questo fatto abbiamo il ricordo in un frammento degli Acta Triumphalia (C. 1^a p. 48 a. 577; p. 341): [*C. C*] *laudius [Ap. f. P.] n. Pulcher cos. ann. DLXX[VI], de Histre-[is et] Liguribus k. interk.* Troviamo ancora nominati gli Istri in C. VI 1751, nella dedica di un monumento onorario innalzato a *Petronio Probo ... praefecto praetorio per Illyricum Italiam et Africam ... dai Veneti adque Histri peculiare eius* (a. 378 d. C.).

R. BARTOCCINI.

HISTRIA. v. Venetia et Histria.

HISTRÌA (città) v. Histrus.

HISTRICI (militi). — Soldati originari della Moesia inferior, così chiamati dal fiume Hister (v. ivi), che bagnava il loro territorio, da non confondersi con gli abitanti dell'Istria. Anche la flotta che stazionava nella loro regione aveva lo stesso aggettivo di *Istrica* (Not. Imp. Or. 41, 38 Seeck; 42, ib., etc.). Di essi nulla sappiamo; il loro nome ci è giunto nella seguente iscrizione non anteriore al IV sec. d. Cr., rinvenuta a Stuhlweissenburg in Ungheria: C. III 3370: *Fl(a-vius) Jovinus ex p(rae)p(osito) militum Histricorum* etc.

R. BARTOCCINI

HISTRIO. — Questa denominazione si trova una sola volta nelle iscrizioni, in C. VI 10114: *M. Ulpus Aug. lib. Apolaustus maximus pantomimorum coronatus adversus histriones et omnes scaenicos artifices XII.* Circa il nome Apolaustus dato ad histriones cfr. Hist. Aug. Verus 8: « habuit et Agrippum histrionem cui cognomentum erat Memphii, quem et ipsum e Syria velut tropaeum Parthicum adduxerat, quem Apolaustum nominavit » e C. VI 10117, IX 344, v. *Mimus*.

B. V.

HISTRUS — (*Karanasib* (?) nella Dobruġia). Antica città della Tessaglia inferiore, nel Ponto. Il suo nome ricorre in Pomp. Mel. 2, 2, 5 *Istropolis*; Plin. h. n. 4, 11, 44; 4, 12, 78, 79 *Histropolis*; Eutr. 6, 10 *Histrus*; Amm. Marc. 22, 8, 43 *Histros*; Hieronym. Chron. *Istrus*; Tab. Peut. *Histriopoli*; Anon. Rav. *Istropolis*; Itin. Antonin. *Historio* (forma certamente corrotta). Dagli scrittori greci è chiamata Ἰστῶς (Strabo c. 319; Hierocl. 637, 5; Steph. Byz.); Ἰστῶς πόλις ἢ Ἰστρόπολις (Ptolem. 3, 10, 8); Ἰστρίαν πόλιν (Arrian. Peripl. 24. 2). Gli abitanti son chiamati col nome di Ἰστρίοις (Steph. Byz.) o di Ἰστρίεύς (ibid.; cf. Lycophr. Alex. 74). Questa città trovavasi più precisamente sulla destra del fiume Hister ad una distanza da Tomi che varia, secondo le diverse notizie tramandateci, dai 250 ai 320 stadi.

Della sua storia poco sappiamo. Hieronimus (l. c.) nell'anno 655 a. C. dice che fu « Istrus civitas in Ponto condita ». Secondo Plinio (l. c.) e Strabone (l. c.) era una colonia fondata dagli Joni-Pelasgi di Mileto nel 663 a. C. (cf. Müller Geogr. greci min. 1, 237) ma la dice « quondam potentissima civitas »; essa fu conquistata dai Romani nella terza guerra Mitridatica, durante il comando di Lucullo (Eutr. l. c., a. 72 a. C.). Nel 238 d. C. la città fu distrutta dagli Sciti (Script. Hist. Aug. XXI. 16, 3).

Dalle iscrizioni seguenti sappiamo che essa era ordinata alla greca, come le vicine città di Tomi e Nicopolis: C. III 14449 *T. Manius Bassianus bul(enta) Hi(stri)*, etc.; AE. 1912, 299 *Aelius L[us] bulent[us] Histria[ensis]*; vedi anche ibid. 12489: *L. Pomponius Val[erius] ... munera fecit Histro in oppido*, etc.

R. BARTOCCINI

HLUDANA (dea). — Divinità nota per alcune iscrizioni provenienti da vari luoghi della Germania inferior, come: C. XIII 7944: *In honorem [d(omi)us d(ivinae)] Hludanae sacrum* pro salutei (di Alessandro Severo); — 8611: *Deae Hludanae sacrum C. Tiberius Verus*; — 8723: *[H]lud(anae) sac(rum)*; — 8830: *Deae Hludanae conductores piscatus mancipe Q. Valerio Secundo v(otum) solverunt libentes m(erito)*. In una sola (8661) la forma del nome è diversa: *Deae H. Lucenae*, che potrebbe anche essere *Deae Hlucenae*, iscrizione che vien paragonata con un'altra (6761) di Mogontiacum e dedicata *Virodacti sive Lucene*. Si discute pure se la divinità sia cel-

tica o germanica e forse non sia da annoverare tra le *matres*, che ricorrono nei medesimi luoghi v. Steuding in Roscher, Lexikon s. v. e Keune in Pauly-Wissowa s. v.

HOLITORES. — Mentre negli scrittori (Varro. L. L. 6120. Plin. nat. hist. 19, 64. 125. Colum. 10, 228 e s.) è comune la forma *olitor*, nelle iscrizioni accanto ad essa ricorre anche questa: C. VI 9457: *Dis Manibus Ariarathes holitoris* cf. 9458. 9459. XIII 4332; — C. VI 31893d: *Mercurius olitor*; 33840: *Cum sinu colonus hortorum olitoriorum, qui sunt via Ostiensi*.

HOLITORIUM (forum). — v. Forum III p. 205.

HOLOCAUSTUM. — Ricorre in una iscrizione di Roma (C. VI 820), probabilmente una *lex aedis* (v. *Aedes* I p. 149 ss.), contenente le varie somme da pagarsi da colui che compiva un sacrificio di animali, ritenendo per sé la carne e lasciando al tempio il sangue e la pelle: *D[abitur?] pro sanguine [bovis?] et corium si holocaustum (denarios decem)* etc.

HOLOSERICA (subsutura). — Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum venalium » (C. III p. 831): 7, 49: *Eidem (sarcinatori) aperturæ cum subsutura holosericae (denarios) quinquaginta*; 50: *eidem aperturæ cum subsutura supericae (denarios) triginta*. Si sottintende *vestis* tutta di seta (*holoserica*) e a metà di seta (*subserica*), e *apertura* allude al tagliare della stoffa pel collo e le braccia, *subsutura* al soprammano degli orli. Su tali vesti v. Marquardt, Privatleben p. 480 sg. e Blümner, Der Maximaltarif p. 174.

HOMO. — Di uso poco frequente, specie nelle iscrizioni non sepolcrali (su 25 epigrafi, 17 sono le funerarie), s'incontra nei seguenti significati:

a) Di « uomo » in contrapposizione ad « animal » ed a « deus »: C. I 818: *nec ad deos nec ad homines acceptus*. 196. De Bacch. (Bruns?, Fontes p. 165, 19): *Homines plous V oinworsei vivi atque mulieres sacra nec quisquam fecisse velet*. IV 1347: *Felices homines ... Dig. 50. 16, 135. « magis animalis quam hominis partus. 1. 5, 3. « omnes homines aut liberi sunt, aut servi ». 1. 1. 4. « cum uno naturali nomine homines appellaremur, iure gentium tria genera esse coeperunt; libe-*

ri, et his contrarium servi, et tertium genus liberti, id est qui defierant esse servi ».

b) Distinto da « mulier »: Editto di Dioneleziano « De pretiis » etc. c. de merced. 7, 22: *Tonsori per homines singulos (denarios) duos* » (C. III p. 830). Dig. 48. 19, 38, 5: *Quod simulier aut homo perierit* ».

c) Nel senso di « liber » in opposizione a « servus »: C. I 198. Lex repet. (Bruns 7 p. 60, 7): *deque eo homine*; (B. p. 65, 34) *secumque duxerit dumtaxat homines III* »; 200. Lex agr. (Bruns p. 74. 2, 54, 59, 60, 63, 93): *non modus maior siet, quam quantum unum hominem ex lege plebeive sc(ito) sibi sumere* » e segg. 202. Lex Corn. d. XX Quaest. (Bruns p. 89. 1, 5) *ollesisque hominibus eam pecuniam capere liceto*. 200. Lex Iul. mun. (Bruns p. 105, 60) *certeis hominibus certeis de causis agere*. 1899: *hominem reddit rhetor qui emil servom*.

d) Sinonimo di « servus » o « captivus »: C. I 166: [*H*]omo fameliai donom [dat]. 551: *Praetor in Sicilia fugileivos italorum conquaesivei redideique homines DCCCCXVII*. II 5042: *Dama ... fundum Baianum et hominem Nidam mancipio accepit*. Cic. Quint. 19: *Hominem P. Quintii reprehendis in publico?*. Gai IV, 16: « *Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio* ». Dig. 1. 8, 1: « *Corporales res, velut fundus, homo etc.* », Cod. Theod. 10, 26 « *De conductoribus et hominibus domus Augustae* ».

e) Sinonimo di « miles »: C. VI 31138: *emeriti ex numero cod. [ho]m(ines) C missi h(onesti) m(issione) cf. Liv. 9, 19 (e passim) « non plus triginta milibus hominum »*.

f) di « vir » specialmente rispetto a pregi e qualità morali: C. I 1027: *ossa hominis boni misericordis anantis pauperis*. 1086: ...o L. I. *Scurrae homini [pii]ssimo*. 1098: *homo frugi ... et optima femina*. IV 4971: *sei quid anor valeat nostri, sei te hominem scis etc.* X 2034: *Homini anabili et probissimo ... uxor*. 1104: *Homini bono coniugi sancto et incomparabili*. 1105: *Coniux coniugi homini bono*. 1870: *P. Aemilio Cononi homini verecundo*. 2182: *Liberta et ... collibertus homini optimo*. 2872: *T. Pomponius Renus homo simplicissimus*. 2873: *Homini optimo heredes (sic)*. 3859: *Homini optimo doctissimoque et viro rarissimo*. 4280: *uxor homini optimo*. 5729: *Homini op(timo) et amico fidelissimo*. 7597: *Homini bono fecit coniux*. 7785: *B. M. bonus homo*.

A. DE ANGELIS

HOMONADENSES. — Popolazione dell'Asia minore, a sinistra del corso superiore del fiume Mela, ai confini tra la Pisidia e la Cilicia (Strabo 12, 6, 3 p. 569; 14, 5, 1 p. 668; 14, 5, 2 p. 679. Plin. nat. hist. 5, 94). È ricordata in una lapide di Tibur, nella quale son mentovati gli onori delle *supplicationes* e degli *ornamenta triumphalia* dal senato concessi a quel P. Sulpicius Quirinius, che legato di Augusto nell'anno 25 a. C. la soggiogò (Strab. 12, 6, 5 p. 569. Tac. ann. 3, 48) C. XIV 3613: [*P. Sulpicius P. f. Quirinus cos...; proconsul Cretam et Cyrenas provinciam optinuit...; legatus pr. pr. divi Augusti Syriam et Phoenicem optinens bellum gessit cum gente Homonadensium quae interfecerat Amyntam regem, qua redacta in potestatem imp. Caesaris Augusti populi que Romani senatus dis immortalibus supplicationes binas ob res prosp[er]e gestas et ipsi ornamenta triumph[alia] decrevit; pro consul(e) Asian provinciam optinuit; legatus pr. pr. divi Augusti [i]terum Syriam et Phoenicem optinuit*]. A questa guerra condotta da Quirinio accenna pure un'altra iscrizione C. III, 6687. Un lungo commento della prima lapide si ha in Mommsen, Res gestae divi Augusti p. 161 segg.

HONESTA (missio). v. Missio.

HONESTUS. — È un predicato che ricorre spessissimo nelle lapidi, talvolta accompagnato da *vir* e nella forma *honestissimus* (C. III 2694. VIII 5341. 8346. 8347; *honestue memoriae vir* 14344). Si ha pure *honesti* e *honestissima femina* (C. III 6400. 9535. VI 508-1537. VIII 9255. 12260. EE. VIII, 719. NS. 1892 p. 407; *honestae memoriae feminae* C. VIII 17823. 17905) e *honesti puella* (C. IX 3180). Singolari sono l'ordo *honestissimus* di una lapide dedicatoria di Misenum (C. X 3344) e il *populus honestissimus* di due simili di Puteoli (C. X 1702. 1707).

HONORARIA (summa). — v. Honores.

HONORATUS. — v. Honores.

HONORES. — Nei testi letterari e in quelli giuridici si trovano adoperate promiscuamente le parole *honor* e *magistratus* con lo stesso significato tecnico. Ciò nondimeno il Mommsen osserva che nessuna tautologia esiste fra le due parole (Staatsrecht, I pag. 8 n. 5; Juristische Schriften, III pag. 36). Per il Kuhn (Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, I pag. 35) *honor* è un ampliamento del concetto di *magistratus*. Il Kar-

Iowa (Röm. Rechtsgeschichte, I pag. 134) cerca di spiegare la differenza di significato solo per le magistrature municipali. Egli crede che nei testi giuridici con *magistratus* sieno indicati solo i più alti rappresentanti e con *honores* i magistrati municipali inferiori. Ora, a prescindere dall'aver il Karlowa trascurato le fonti epigrafiche, dove sono chiamati *honores* anche le supreme magistrature (*maximis municipi honoribus*, C. IX 3158; *summis honoribus*, C. XIII 1714), e dall'aver limitato, non so perchè, questa distinzione alle sole magistrature municipali, non si riscontra nei giuristi quanto egli nota. Molto frequentemente *honor* indica le più elevate magistrature municipali: «... quisque eorum maximo honore in municipio functus est» (Ulp. Dig. 50, 3, 1); «... in albo decurionum in municipio nomina ante scribi oportet eorum, qui dignitates principis iudicio consecuti sunt, postea eorum, qui tantum municipalibus honoribus functi sunt». (Ulp. Dig. 50, 3, 2). E Callistrato (Dig. 50, 4, 14) scrive che «honor municipalis est administratio reipublicae cum dignitatis gradu» e le funzioni amministrative e giudiziarie sono devolute ai duoviri e ai quattuorviri iure dicundo.

Lo stesso può dirsi della parola *magistratus* che è adoperata ugualmente ad indicare le magistrature inferiori e quelle superiori: «Gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei adhibitus est. Nam neque prius maiorem magistratum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest.» (Dig. 50, 4, 14, 5; cfr. Dig. 47, 10, 32). Si esclude quindi che la differenza tra *honor* e *magistratus* consista in una distinzione di magistrature qualitativamente determinate, perchè, come si è visto, quasi tutte possono chiamarsi *honores* o *magistratus*.

Poichè i caratteri fondamentali della magistratura romana consistono nella gratuità e nella eleggibilità popolare, il magistrato chiamato al potere da uguali e per conseguenza in seguito a libera scelta, è il «più potente» (Mommsen, Staatsrecht, I pag. 8). Superiorità che si manifesta anche nelle insegne, nell'abito, nei seggi, nei posti riservati in teatro e in altre particolarità.

Ora quando dicesi *magistratus*, il pensiero ricorre specialmente all'esercizio del potere, mentre *honor* fa pensare alla dignità e ai privilegi che si conseguono col potere.

Secondo il Mommsen (Staatsrecht, I pag. 8 n. 5) le promagistrature e i sacerdoti non sono nè *honores*, nè *magistratus*. Se non

sono tali perchè il loro potere non si fonda sull'elezione popolare, i promagistrati, come lo stesso Mommsen dice, autorizzati a esercitare le funzioni dei magistrati sono investiti costituzionalmente dei poteri dei magistrati che loro accordano la stessa dignità e gli stessi privilegi; ed i sacerdoti, sia romani, che municipali hanno tutta l'autorità necessaria al culto, (Mommsen, Staatsrecht, I pag. 421 seg.; Liebenam, Städtv., pag. 345 seg.). E qualora s'intenda per *honor* la dignità richiesta dall'esercizio di una funzione così civile come religiosa, nulla vieta di considerare come *honores* le promagistrature e i sacerdoti.

Nelle iscrizioni municipali il flamonio, il pontificato e l'augurato sono chiamati sempre *honores*. Anche il patronato che giammai ha avuto il carattere di carica (con determinata funzione è detto *honor* (Kuhn, op. cit. I, pag. 38; Mommsen, Jurist. Schriften, III pag. 36, n. 6). Tuttavia in quelle iscrizioni in cui per *honores* s'intendono le magistrature municipali, i sacerdoti e il patronato sono menzionati a parte:

C. III 10911: ... sacerdot., omnibus honoribus functus.

C. V 335: ... flam(ini), patron(o) colon(iae) Iul(iae) Paren(ii) ... omnib(us) honoribus municipal(ibus) functo...

C. V 4333: ... sacerdot. et principal. omnibus honoribus functo...

C. VIII 993: ... sacerdos publicus, omnibus honoribus functus...

C. VIII 5356: ... omnibus honoribus functo... et patrono coloniae...

C. VIII 7112: ... fl(amini) p(er)p(etuo)... omnibus honoribus in quatuor coloniis functo...

C. VIII 8318, 8319: ... flamen) (per)p(etuus)... pont(isex) omnibusq(ue) honoribus in V coloniis functus...

C. VIII 9015: ... col(oniae) [patr]onus, omnibus honoribus functus...

C. VIII 9030: ... fl(amen) p(er)p(etuus) om[nibus] honoribus functus]...

C. IX 2600: ... patronus municipi et omnibus honoribus in municipio Terventi functus...

C. IX 3840: ... p(atronus) m(unicipi) omnibus honoribus functus...

C. X 110: ... patrono col(oniae), omnibus honoribus functo...

C. XI 6060: ... patron(o) municipi et plebis, omnibus honoribus perfunct(o).

C. XIV 452: ... omnibus honoribus f[unctus, patr]onus col(oniae)...

In una iscrizione anzi è detto *post flaminium et honores omnes quibus in colonia... functus est*, C. VIII 7041; e la distinzione è più evidente in un'altra in cui le magistrature sono dette *honores* ed i sacerdozi *honores sacerdotales*.

Nemmeno il decurionato è un *honor* inteso quale magistratura, perchè in nessun modo va ad esso collegato un potere esecutivo (Kuhn, op. cit. pag. 235; Mommsen, Jurist. Schriften, III pag. 36, n. 6). Inoltre la nomina dei decurioni è diversa da quella dei magistrati, tanto più che in seguito all'*allectio* possono far parte del senato municipale anche fanciulli, e nella compilazione degli albi, i decurioni, giusta quanto la legge (Dig. 50, 3, 1) prescriveva, dovevano essere classificati secondo l'ordine delle dignità di cui erano stati investiti, ed occupavano l'ultimo posto quei decurioni « qui nullo honore functi sunt »; così nell'albo di Canusio (C. IX 338) compilato conforme questa regola, stanno in fine i *pedani* e i *praetextati*. Gaio distingue i magistrati dai decurioni, quando in quel passo tanto discusso, afferma che non solo a quelli, ma anche ai decurioni di alcune città latine era conferito all'atto della loro elezione il così detto « *ius latii maius* ». Anche altri giuristi pur chiamando *honor* il decurionato notano una differenza fra esso e le magistrature. (cfr. Dig. 50, 2, 12; 50, 5, 5). Notiamo per ultimo che in alcune iscrizioni il decurionato non è compreso fra gli *honores*:

C. II 3506: ... *decurio, omnibus honoribus in re publica sua functus...*

C. IX 1459: ... [*de*]curioni et omnib(us) honorib(us) functo...

C. X 1784: ... *decurion(is) omnib(us) honorib(us) functi...*

Abbiamo la formola comune *omnibus honoribus functus* e la menzione del decurionato.

Nella stessa guisa dei sacerdozi e del patronato il decurionato può quindi considerarsi un *honor* per la dignità e i privilegi che ne derivano: i decurioni erano infatti i rappresentanti della città. In tale significato nelle fonti giuridiche e nelle epigrafiche il decurionato è chiamato *honor*.

1. — *Honores* e *munera*.

Una chiara idea della differenza tra *honores* e *munera* ci dà il giureconsulto Callistrato, differenza che può essere ammessa senza alcuna modificazione: « *Honor municipalis est administratio rei publicae cum di-*

gnitatis gradu, sive cum sumptu sive sine erogatione continens... munus publicum, quod in administranda republica cum sumptu sine titulo dignitatis subimus » (Dig. 50, 4, 14). Sostanziale differenza è la dignità raggiunta coi soli *honores*. Gli stessi infami non erano esclusi dall'adempiere i *munera* (Cod. Iust. 10, 55, 1; 10, 59, 1). Qui si tratta però di « *munera patrimonii* » ben diversi dai « *munera personalia* » ai quali i magistrati non potevano sottrarsi nemmeno in cambio di una somma di denaro (Dig. 50, 4, 16; cfr. Cod. Th. 14, 3, 12 = Cod. Iust. 10, 48, 9); se nei municipi un magistrato rifiutava di esercitare un *munus* connesso alla sua funzione i governatori della provincia erano costretti a farglielo osservare (Dig. 50, 4, 9). I « *munera honoribus cohaerentia* » (Dig. 50, 5, 2, 1) sono indubbiamente « *munera personalia* » (v. *Munera*).

La differenza fra gli *honores* ed i *munera* andò man mano scomparendo, perchè agli *honores* furono congiunte prestazioni così gravose da farli ritenere veri oneri.

In parecchie città la questura non era compresa fra gli *honores* ed era considerata un *munus* (« *Et quaestura in aliqua civitate inter honores non habetur sed personale munus est* ». Charisius, Dig. 50, 4, 18, 2; Kuhn, op. cit. I pag. 36; Mommsen op. cit. I pag. 9 n. 3; Liebenam op. cit. pag. 265; v. *Quaestura*).

I *munera* e gli *honores* possono quindi trovarsi nella stessa persona; e così si spiega la formola che spesso occorre nelle iscrizioni: *omnibus honoribus et muneribus functus* (cfr. C. VI 33887; IX 3838; X 228, 665, 1785, 1805, 3200, 3759, 3764, 4086, 4091, 4559, 4755, 5349, 5657 ecc.).

Rare volte si legge soltanto *omnibus muneribus functus* in titoli di personaggi che sono stati anche magistrati. Bisogna allora ammettere che si sia voluto alludere ai gravosi *munera* che con l'andar del tempo furono connessi alle magistrature.

C. X 3678 ... *T. Flavio Avito Forensi Iivir(o), iter(um) q(uin)q(uen)nal(i), omnib(us) munerib(us) functo...*

C. X 5654 ... *Flavio C. f. Proculiano quinq(uen)nalicio)? ... omnibus muneribus rei p(ubli)cae p(er)functo.*

2. — *Partecipazione degli incolae agli honores.*

Incola è colui che ha preso di sua elezione domicilio in una città diversa da quella

cui appartiene per origine (Kuhn, op. cit. I pag. 5; Liebenam op. cit. pag. 212; v. Incola). Egli era sottoposto alla giurisdizione di entrambe le città, ma in quella in cui aveva trasferito i propri lari (*laris collocatio*) era costretto a sopportare i munera municipali senza poter aspirare agli honores (Dig. 50, 1, 29; Cod. Iust. de incolis, 10, 39, 1, 5). Divenuti col tempo gli honores veri oneri e perciò temibili più che non desiderati, furono ammessi a parteciparvi anche gli *incolae* (Marquardt, Staatsv. I pag. 136).

È frequente il caso di persone che ottennero honores in più di un comune. Se erano contemporaneamente eletti in due luoghi dovevano optare per la patria (« Sed eodem tempore non sunt honores in duabus civitatibus ab eodem gerendi. Cum simul igitur utrobique deferuntur, potior est originis gratia », Dig. 50, 17, 4).

C. II 4218: *Gn. Gavio, Gn. Gavi Severi filio, Quir. Amethysto, Balearico, Palmensi et Guuntano, omnibus honoribus in rebus publicis suis functo*, ecc.

C. II 4224: *M. Sempr(onio) M. fil(io), Quir(ina), Capilioni, Gralliensis, adlecto in ordine Caesaraug., omnib(us) honorib(us) in utraq(ue) r. p. s. f. ecc.*

C. II 4249: *Marco) Valerio M(arci) fil(io), Gal. Aniensis, Capelliano, Damanitano, adlecto in coloniam Caesaraugustanam ex benefic(ion)is divi Hadriani omnib(us) honorib(us) in utraq(ue) r(e)p(ublica) funct(o), flam(int) Rom(ae), divor(um) et Aug(usti)*.

C. V 5036: *C(aio) Valerio, C(ai) fil(io) Pap. Mariano, honores adepto Trident(i), flaminis Rom(ae) et Aug(usti), praef(ecto) quinquenniali, aug(uri), adlecto ammon(ae) leg(ionis) III Italic(ae), sodali sacror(um) Tusculanor(um), iudici selecto decur(iis) trib(us), decurioni Brixiae, curatoris reip(ublicae) Manlianorum, equo publ(ico), praef(ecto)fabr(um), patrono colon(iae), publice*.

C. XIII 5011: *L. Sergio, L. fil(io) Cornelia, Lustrataio, Domitino, omnibus honoribus in colonia Equestr(i) et in colonia Viennensium functo*, ecc.

C. XIII 2873: *Ti(berius) Cl(audius) Proffessus Niger, omnibus honoribus apud Aeduos et Lingonas functus* ecc.

Le espressioni *omnibus honoribus in patria; in republica sua; apud suos; inter suos*, che tanto frequentemente si ripetono nelle iscrizioni, si riferiscono senza dubbio a persone le quali, dopo aver conseguito tutti gli onori nella città natale, sono andati a stabi-

lirsi altrove. Si ha anche *honor[ibus] domesticis functus* (C. XIII 5353), formola alquanto insolita; designandosi spesso la patria con la parola *domus*, gli honores domestici sono gli onori ottenuti nella patria, e la formola adoperata equivale all'altra comune « *honoribus in patria functus* ».

3. — *Honores quos libertini gerere potuerunt.*

I liberti non potevano usurpando l'*ingenuitas* arrogarsene i diritti. La *lex Vitellia* (Cod. Iust. 9, 21) del 24 d. Cr. è la prima procedura al riguardo. Ciò non toglie che anche al tempo della repubblica sieno state adottate misure contro quei libertini che si avvalevano di privilegi loro interdetti. Cesare dittatore ammise i libertini come magistrati e decurioni nelle colonie fondate fuori Italia. Ma « ciò che era proprio della monarchia democratica di Cesare non poteva convenire al compromesso di Augusto fra l'antico governo degli ottimati e la dominazione di uno solo » (Mommisen, Staatsrecht, III 452).

La *res publica restituta* ritornò all'antica rispettabilità e di nuovo escluse da ogni partecipazione al governo quelli che erano stati schiavi. Essi però con l'istituzione degli Augustali ebbero, pur essendo tenuti a distanza dall'amministrazione comunale, onori propri ed una organizzazione corrispondente a quella dei cavalieri romani. Gli honores dei libertini erano dunque quelli di cui godevano i *seviri Augustales*, cioè la pompa della loro « funzione fittizia ».

Infatti nelle iscrizioni in cui si parla di *honores quos libertini gerere potuerunt* non si fa menzione di magistrature, ma del solo *sevirato*.

C. II 1944: *Neptuno Aug(usto) sacrum. L. Iunius Puteolanus, VI vir Augustalis in municipio Suetilano d. d. primus et perpetuus, omnibus honoribus quos libertini gerere potuerunt honoratus, epulo dato, d. s. p. d. d.*

C. II 2023: *L. Iunio Notho, ordo Singiliensium honores quos cuique plurimos libertino decrevit. Sappiamo che L. Iunius Nothus fu sevirato* (C. VI 2022).

C. II 2026: *C. Sempron[io] C. lib(erto) Nigellioni, (sevirato) Augustali in colonia patric(ia, item) in municipio Singiliensi sevir(o) Augustali] perpetuo d. d. municipi [municipum Singiliensium] honor[em] accepit impensam remisit. Huic ordo Singiliensis recipi[endo] in civium numerum quantum cui plurimum libertino decrevit. Item huic ordo*

Singiliensis) velus eadem quae supra in universum decreverat suo quoque nomine decrevit.

4. — *Honores aedilicii, duovirales.*

Queste formole, peculiari delle iscrizioni della Spagna Tarraconense, a volte equivalgono ad *ornamenta aedilicia, duoviria* e indicano la concessione dei diritti onorifici dell'edilità e del duovirato a persone che non hanno esercitato nessuna di queste magistrature. Tale concessione poteva esser fatta dall'*ordo* anche dopo morte e in questo caso si trattava di essere onorati nei funerali come gli *aedilicii* o i *duovirales*.

C. II 4060: *M. Porcio M. filio) .. Terentia[no]. Huic universus [ordo d. c. d.] aedilicis et duovirales honor(es) de[crevit]. M. Porcius Theo[pompus] pater.*

C. II 4261: *D. M. Aemilio Valeri(o) Chorinto homini bono qui vixit ann(os) XXXX defuncto honoribus aedilicis. ...*

C. II 4272: *M. Granio Probo, dec(ur)ioni, pontifici, aedilicis hon[or]ibus func[t]o. ...*

A volte dovevano concedere l'incorporazione in una classe gerarchica, cioè l'*allectio*, perchè in due iscrizioni si nota che gli *honores aedilicii* hanno dato adito al duovirato:

C. II 4216: *L. Fonteio, M. filio), Galleria) Materno Novaliano, aedilic(is) honor(ibus) ab ordine don(ato), II viro, qua[est]ori, fl[amin]i] p[ro]vinciae Hispaniae C[iterioris], ex[ornato] equo pu[blico]. ... cf. 6095.*

C. II 4514: *L. Caecilius L. f. Papirius Optatus (centurio) leg. VII G. Fel. et (centurio) leg. XV Apollin., missus honesta missione ab imp[er]atoribus) M. Aur. Antonino et Aur. Vero Aug[ust]is, allectus a Barchinensibus) inter immunes, consecutus in honores aedilicis, II vir III (ter) ecc.*

II. — *Honoraria Summa.*

I magistrati e i sacerdoti dei municipi e delle colonie non solo non ricevevano alcun onorario, ma dovevano pagare nell'assumere la carica, una somma detta *honoraria summa, summa honoris legitima, legitima, honorarium*. Gli autori, salvo qualche notizia incidentale (Plin, ep. X 112, 113; Fronto, ad amic. II, 7) nulla dicono in proposito e unica fonte sono le iscrizioni.

La *summa honoraria* è menzionata quando ad essa sono aggiunte liberalità e promesse; di rado, anzi quasi mai, sono ricordati i pagamenti obbligatori.

A Roma i sacerdoti (Suet., Claud., 9;

Cass. Dio, 59, 28) e i loro apparitori presso gli Arvali (C. VI 2080) erano obbligati a pagare per far parte del sacerdozio (*pro introitu*) una somma che andava a beneficio della collegialità e non dello stato, al contrario di quanto avveniva nei municipi per le somme erogate dai flaminii, dai pontefici, dai seviri e dagli auguri. Qualcosa di simile alla *summa honoraria*, anzi l'origine di essa, a Roma si può rintracciare nell'uso di assegnare ai magistrati per la loro missione eminentemente popolare, di istituire e presiedere le feste pubbliche, una certa somma, a condizione che pagassero del proprio l'eccedenza delle spese. S'ignora se i magistrati fossero obbligati a ciò in virtù di una legge o lo facessero spontaneamente in omaggio alla consuetudine e spinti dall'ambizione (Mommsen, Staatsrecht, I pag. 295).

Nella colonia Genetiva i duoviri e gli edili erano obbligati a dare giuochi scenici in onore di Giove, Giunone, Minerva e di Venere; a questo scopo la colonia dava due mila sesterzi a ciascun duoviro e mille a ciascun edile, a condizione che gli uni e gli altri aggiungessero del proprio due mila sesterzi (Bruns, Fontes, lex Ursonensis 70, 71; pag. 126 seg.).

Nell'opinione che l'origine della *summa honoraria* debba rintracciarsi nell'obbligo di alcuni magistrati di dare spettacoli ci conferma il fatto che a Pompei i duoviri dell'età sillana facevano costruzioni *ex ea pecunia quod eos e lege aut in ludos aut in monumento consumere oportuit* (C. X 829, cfr. ibid. 845, 853, 857).

A Capua nella repubblica i *magistri pagorum* per una legge (*lex pagana*, C. X 3772) celebrano giuochi in cambio dei quali possono dietro deliberazione del pago, far costruzioni (C. X 3772, 3774, 3775, 3780, 3781, 3782). Spesso danno giuochi e costruiscono nello stesso tempo edifici (C. X 3777, 3778, 3779). S'ignora però se tali opere fossero fatte a spese loro o della comunità, perchè in una iscrizione (C. X 3781) è detto che i *magistri* fanno costruire un muro, un calcidico, un portico, dedicano le statue di Castore e Poluce e comprano luoghi privati con il danaro della stipe di Diana; può dunque inferirsi che anche gli altri magistrati si sieno serviti della cassa del collegio in cui avevano forse versato la somma *pro introitu*.

Non era decretato che le somme pagate dai magistrati nell'assumere le loro cariche dovessero essere versate nell'erario pubblico;

molto spesso avveniva così: *rei publicae inferre; numerata rei publicae summa honoraria; praeter summam numeratam* (C. VIII 858; RA. 1891, n. 119). Alcune volte è anche detto che si pagava in contanti (*praesentia*, C. VIII 7963; X 7954; *repraesentatis ... reipublicae honoraris summis*, C. VIII 6944).

Nel decreto di Tergeste (C. V. 532) è notato che l'ammissione dei Carni e dei Catali all'edilità di Tergeste aveva procurato alla città una nuova rendita per *honorariam numerationem*.

Il Liebenam (op. cit. pag. 56) afferma a ragione che in rarissimi casi il comune determinava in precedenza l'uso delle elargizioni; se questo si può ammettere per i *magistri pagorum* di Capua, per i duoviri di Pompei e per i duoviri e gli edili della colonia Genetiva, questi ultimi due casi non osservati dal Liebenam, non si rileva dalle seguenti iscrizioni da lui citate: C. XIV 2101: *Imp. Caes. L. Septim[io] Severo Pio Pertinaci Augusto et imp. Caes. M. Aurelio Antonino Pio Felici Augusto Senatus) populusque Lanvinus in locum balnearium quae per vetustatem in usu esse desiderant thermas ex quantitatibus quae ex indulgentia dominorum nostrorum honorariorum summarum sacerdotiorum adquisitae sunt, item ex usuris centenaris kalendari ampliatas locis et cellis a fundamentis extruxit et dedicavit*. È chiaro che il senato e il popolo Lanvino possano disporre del danaro ricavato dalle somme onorarie dei sacerdoti, che questa volta sono di gran lunga superiori in grazia di quelle versate dagli imperatori Settimio Severo e Caracalla. Secondo lo Henzen (Bl. 1862, 158) gli imperatori avrebbero permesso ai Lanvini di erogare nella costruzione di un lavoro pubblico i danari versati al comune dai sacerdoti. Giustamente osserva il Mommsen (C. XIV 2101) che per questo non occorre il permesso dell'imperatore, perchè essi appartenevano già alla repubblica.

C. VIII 76: ... *L. Antonius Crescens Demetrianus, flamm(en) perpetuus) super legitima(m) honoris flamm(onii) perpetui sui et (esterlium) duo milia nummorum patris eius decreto ordinis translata adiectus amplius pecunia fecit*. Il senato dà la facoltà a L. Antonius Crescens di avvalersi per la dedicazione di una statua all'imperatore Commodo, del danaro pagato dal padre in onore del flammio. Si poteva quindi disporre soltanto della propria somma.

C. VIII 9062, 9063: [*M]acellum cum porticibus et ponderibus omnibusque ornamentis, resp(ublica) col(oniae) Septimiae Aur(eliae) Auziensium suntibus tam suis quam ex sportulis decurionum operisque popularium a fundamentis coeptum perfecit dedicavitque XVIII Kal. Ian. pr(ovincia) CLXXXI. Curantibus C. Aufidio Victorino et ... Inventio Karo aedilibus, q[ui]or[um] etiam summae honorariae [in] ea [op]era depensae sunt.*

Alle spese necessarie per la costruzione del mercato con i portici, con i pesi e con tutti gli ornamenti parteciparono con le rispettive somme anche gli edili.

La legge dunque che fissava le tasse onorarie, non doveva prescrivere di versarle nell'erario pubblico, ma dava ampia facoltà d'impiegarle a piacere; altrimenti non si spiegherebbe come coloro che ottenevano gli *honores*, disponessero della somma, da essi sovente raddoppiata o triplicata (C. VIII 12006), sempre a favore della comunità, sia per restaurare edifici rovinati dal tempo o per costruirne nuovi ad ornamento della città, sia per dedicare statue a divinità o a persone della famiglia imperiale, (cfr. C. II 1957; III 1978, 9767; VIII 76, 262, 4187, 4193, 4194, 4243, 4679, 11998, 12058, 14349, 14791, 16322, 18241, 19122; IX 1143; ecc.)

Altre volte si dà il danaro ma se ne determina l'uso. A Sufes nella provincia Byzacena, P. Magno Amando dà oltre la somma onoraria del flammio perpetuo e della quinquennialità, 5000 sesterzi e stabilisce che ogni anno al 21 ottobre, giorno natalizio del dio Ercole, la rendita di essa somma fosse spartita fra i decurioni (C. VIII 262).

A Cartima nella Betica, L. Porcio Saturnino eroga in onore del pontificato 20 mila sesterzi per liberare dai debiti lo stato Cartimitano (C. II 1957).

Queste imposte non esistevano da per tutto: sono comuni nell'Africa, specie nella Numidia, più rare nella Spagna, nell'Italia e nella Dacia, mancano nella Britannia e nelle Gallie. In un solo titolo della Gallia Narbonese è detto che un tale dà al comune di Marsiglia 100.000 sesterzi *ob honorem anguratus* (C. XII 410).

Di rado s'incontrano in Oriente. Nei comuni della Bitinia e del Ponto, per la legge Pompeia, come si legge in una lettera di Plinio a Traiano (Ep. X 112, 113), soltanto i decurioni ammessi oltre il numero legale, dovevano pagare 1000 o 2000 danari; in seguito il proconsole Anicio Massimo ordinò,

ma solo in pochissime città, che anche i decurioni eletti dai censori dovessero versare chi una somma, chi un'altra. Ed a Plinio che domanda se non in tutte le città i buleuti debbano essere obbligati a tale pagamento, Traiano risponde di osservare *cuiusque civitatis legem*. Questa notizia ci conferma quanto risulta ampiamente dalle epigrafi, cioè che le imposte non erano uguali da per tutto: maggiori nei municipi più importanti, più popolati e più ricchi, erano di minore entità nelle piccole città, come si vede dal seguente prospetto:

Decurionatus.

Cirta (Numidia) — 20.000 sesterzi — C. VIII 7963, 7983, 10867.

Thubursicum (Numidia) — 4000 sesterzi — RA. 1904 n. 82.

Muzuc (Byzacena) — 3200 sesterzi — C. VIII 12058.

Aedilitas.

Cirta (Numidia) — 20.000 sesterzi — C. VIII 6944, 7094-7098.

Rusicade (Numidia) — 20.000 sesterzi — C. VIII 7990.

Auzia (Mauret. Caes) — 5.000 sesterzi — C. VIII 9024.

Theveste (Numidia) — 4.000 sesterzi — C. VIII 1824.

Thubursicum (Numidia) — 4.000 sesterzi — C. VIII 4874; RA. 1904 n. 82.

Duumviratus.

Pompei (Italia) — 10.000 sesterzi — C. X 1074.

Thamugadi (Numidia) — 4.000 sesterzi — C. VIII 2341.

Thubunae (Numidia) — 3.000 sesterzi — C. VIII 4485 = 18635.

Non è certo che a Pompei per il duovirato si pagasse 10.000 sesterzi, perchè nell'iscrizione citata non si fa menzione di legittima; è detto solo: *pro duoviratu in publicum dedil* ...; può darsi che nei 10.000 sesterzi sia compresa anche la somma data volontariamente in più.

Triumviratus.

Cirta (Numidia) — 20.000 sesterzi — C. VIII 6944, 7094, 7095.

Quinquennialitas.

Cirta (Numidia) — 20.000 sesterzi — C. VIII 7094-7098.

Hippo Regius (Prov. Proc.) — 10.000 sesterzi — C. VIII 17408.

Turris Libisonis (Sardinia) — 35.000 sesterzi — C. X 7954.

Undecimprimatus.

Hr. Debbik (Prov. Proc.) — 4000 sesterzi — C. VIII 14791.

Magisterium Pagi.

Hr. Kudiât Setiêh (Prov. Proc.) — 2400 sesterzi — C. VIII 17257.

Auguratus.

Thamugadi (Numidia) — 21.200 sesterzi — C. VIII 17837.

Rusicade (Numidia) — 34.000 sesterzi — C. VIII 7590, 7991.

Seviratus.

Pisae (Italia) — 50.000 sesterzi — C. XI 1441.

Teanum Sidicinum (Italia) — 10.000 sesterzi — X 4792.

Asisium (Italia) — 2.000 sesterzi — C. XI 5400.

Pontificatus.

Cirta (Numidia) — 10.000 sesterzi — C. VIII 7079.

Rusicade (Numidia) — 55.000 sesterzi — C. VIII 7983.

Flamoniun.

Lambaesis (Numidia) — 12.000 sesterzi — C. VIII 2711.

Diana (Numidia) — 10.000 sesterzi — C. VIII 1588 = 4594.

Thurburbo (Prov. Proc.) — 10.000 sesterzi — C. VIII 853 = 12370.

Mustis (Prov. Proc.) — 10.000 sesterzi — C. VIII. 1574 = 15670.

Capsa (Byzacena) — 10.000 sesterzi — C. VIII 98.

Hr. Bedd. (Prov. Proc.) — 6.000 sesterzi — C. VIII 14370.

Henchir Sidi Naoui (Prov. Proc.) — 6.000 sesterzi — RA. 1894 n. 64.

Thubursicum (Numidia) — 6.000 sesterzi — RA. 1904 n. 82.

Zama (Numidia) — 4.000 sesterzi — C. VIII 12018.

Sigus (Numidia) — 2200 sesterzi — C. VIII 19122.

Verecunda (Numidia) 2.000 C. VIII 4193, 4202, 4243.

Pagus Medelitanus (Prov. Proc.) — 2.000 sesterzi — C. VIII 885.

Biniana (Byzacena) — 2.000 sesterzi — C. VIII 76.

Hr. esch — Schorr. (Byzacena) — 2.000 sesterzi — C. VIII 11998.

Sarra (Byzacena) — 1.000 sesterzi — C. VIII 12006.

Dalle formole *taxatis legitimis* (C. VIII 14427), *taxatione ampliata* (C. VIII 12018) adoperate nei titoli africani, lo Smidt (C. VIII 12018) crede si possa dedurre che non era prescritta una somma uguale per tutti, ma proporzionata alle condizioni economiche degli eletti; e questa ipotesi il Liebenam (op. cit. pag. 55) trova molto probabile.

Con il Cagnat (Daremborg-Saglio, *Dictionnaire*, s. v. *honoraria*, pag. 237) reputo affatto arbitraria tale conclusione, perchè *taxatio* corrisponde perfettamente a *summa honoraria*, con cui la legge tassava ciascun onore; inoltre non ho riscontrato alcun caso di diversità di somma onoraria nelle stesse città; e non v'è al riguardo penuria di esempi.

A Cirta i triumviri (C. VIII 6944, 6996, 70945), gli edili (C. VIII 6944, 7094, 7095), i decurioni (C. VIII 7963, 7983, 10867), pagano sempre 20.000 sesterzi; i flamini a Verecunda 2000 (C. VIII 4187, 4193, 4194, 4202, 4243), a Diana 10.000 (C. VIII 4558, 4594). Come si vede la legittima variava solo di città in città, ma era unica nella stessa città e poteva essere volontariamente aumentata, secondo i beni di fortuna, con liberalità e promesse.

Anche per differenti onori, la *summa honoraria* poteva essere la stessa in una città; a Cirta, per esempio, si pagavano 20.000 sesterzi così per l'onore del decurionato, come per quelli del triumvirato, dell'edilità e della quinquennalità.

Non si può ammettere, come vogliono il Marquardt ed il Liebenam, che chi era chiamato ad un ufficio già da lui precedentemente esercitato non dovesse pagare di nuovo la somma fissata. In un solo titolo di Pompei (C. X 1074) si nota che un tale per tre volte duoviro quinquennale, solo nel primo duovirato dà *in publicum* oltre ogni specie di ludi, 10.000 sesterzi, mentre nel secondo e nel terzo si limita ai soli ludi, celebrati però con grande magnificenza.

Si era soliti aggiungere volontariamente a quanto si doveva pagare *ex lege* altre

somme considerevoli (*praeter ...; super ...; amplius ad legitimam; praeter summam numeratam ob decus* R. A. 1891, n. 119 *excepta*[legittima] C. VIII 98) impiegate nel dedicare statue, costruire edifici o nelle sportule, alle quali si riferisce la *pecunia promissa in voluptates* (C. VIII 7990, 7991 ecc.), e non di rado avveniva che si spendesse una somma maggiore di quella promessa (v. *liberalitas*).

Possiamo quindi distinguere tre specie di pagamenti:

1) Legittimi;

2) quelli fatti *ob pollicitationem, ex promissione, ex repromisso* (C. VIII 9696);

3) quelli che si fanno in più quando le spese superano le previsioni. Per questi doni spontanei non vi erano naturalmente norme determinate, quantunque si possa per essi supporre un obbligo quasi morale.

Per evitare poi che i magistrati pentiti delle promesse fatte non le mantenessero, furono adottati provvedimenti che obbligavano all'adempimento essi o i loro eredi (v. *pollicitatio*). Fra le disposizioni prescritte vi è quella nota sotto il nome di Traiano, che obbligava all'adempimento coloro che promettevano di fare qualcosa nel comune per una carica conferita ad essi o ad altri. (Si quis sui alienisve nomine honoris causa opus facturum se in aliqua civitate promiserit ad perficiendum tam ipse quam heres eius ex constitutione divi Traiani obligatus est. Dig. 50, 12, 14); non semper autem obligari eum, qui pollicitus est sciendum est. Si quidem ob honorem promiserit decretum sibi vel decernendum vel ob aliam iustam causam, tenebitur ex pollicitatione. Sin vero sine causa promiserit non erit obligatus. Et ita multis constitutionibus et veteribus et novis continentur. Dig. 50, 12, 1).

Numerose sono le promesse fatte *ob honorem*; hanno valore legale e si possono considerare come debiti di cui non è possibile liberarsi (Dig. 50, 12, 3; 50, 12, 6). Nelle iscrizioni vediamo che le *pollicitationes* sono ufficialmente protocollate (C. VIII 1922, 14427, 18241, 21627) e che avvengono anche *sub fideiussione* (C. VIII 2353). Il *fideiussor* è obbligato da un decreto del legato ad adempiere il suo impegno). A volte è determinato perfino il luogo della promessa (*in capitolio* C. VIII 6339); a volte il giorno dei voti e quello dell'adempimento di essi.

Il giorno della promessa a Rusicade e a

Circa cadeva nel terzo giorno delle none, come si rileva da più esempi (C. VIII 6339, 6985, 6986 7966, 7788) o nel quinto degli idi (C. VIII 6942) di gennaio, mese in cui i magistrati dovevano entrare in carica. Di solito le promesse erano adempiute durante l'anno della carica (*intra annum honoris*, C. VIII 7121; RA. 1904 n. 82; *eodem anno* C. VIII 7094-7098; *anno suo* C. VIII 8310 ecc.).

Le città potevano esonerare interamente o in parte i magistrati dal pagare la somma richiesta (v. *immunitas*). Un tale privilegio era di grande onore, nè si poteva considerare come vantaggio economico a favore di coloro ai quali era accordato, perchè questi per spontanee elargizioni avevano già dato di più di quanto avrebbero dovuto pagare.

La somma onoraria poteva essere data anche da un terzo a favore di chi entrava in carica. (cfr. Br. mus. III 487).

Non si ha alcuno esempio di somme erogate dai questori anche in quelle città dove la questura era compresa fra gli onori.

MARQUARDT, *Staatsv.*, I pag. 180 segg. — CAGNAT in DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire*, s. v. *honoraria*. — LIEBENAM, *Stadtverwaltung im römischen Kaiserreiche*, pag. 54 segg.

Somme erogate per legge o spontaneamente e dediche fatte *ob honorem*.

Decurionatus.

C. III 4: ... *ex summa [q]uam intulit pro decurionatu suo.*

C. V 14427: ... [ob] *honorem decurionatus ... filiorum suorum taxatis legitimis apud acta promiserat.*

C. VIII 4679: ... *arcum et statuam duplicatis decurionatus et flamm[en]i sui perpetui summis fecit idemq. dedicavit ampliatam pecunia.*

C. VIII 6339: ... *ob statuam quam ob honorem magistratus sui die III nonarum Ianuariarum in Capitolio promiserat inlatis r. p. summis honoraris decurionatus et magistratus sua pecunia fecit et eodem anno die XVI K. Octobr. dedicavit.*

C. VIII 7963: ... *statuam cum tetrastilo quam ob honorem flamm. praeter (sest.) LXXXII n. quae rei publicae praesentia intulit, promiserat et decurionatus (sest.) XX n. sed et vetera quae liberalitate sua patriae contulit ex (sest.) XXX mil. n. dedit idemque dedicavit; ad cuius dedicationem etiam ludos scaenicos cum missilibus edidit.*

C. VIII 7983: ... *dec(ur)io IIII col(onia-*

rum), pont[ifex], praeter] (sest.) XX n. quae ob honorem d[ecurionatus et] (sest.) LV n. quae ob honorem po[n]tificatus dedit, et statuas aeneas duas, Vic[toriam et For]tunam Riducis (sic), quas ob [hono]rem po[n]tificatus pollicitus est, [sest. ... n. dedit ad per]fectionem operis t[heatri] et ad exornationem amphitheatri po[rticum cum tetrastilo], ex (sest.) triginta tribus (milibus) [n. sua pecunia] fecit], ecc.

C. VIII 10867: ... *statuam ... quam in praefectura sua pro IIIviris agens sponte pollicitus est, praeter leg[iti]ma(m) (sest.) XX decurionatus re[ip]ublicae] inlata(m).*

C. VIII 12058: ... *aedem quam C. Clodius Saturninus, duplicata summa honoraria decurionatus sui et Clodi Celeris fratris sui a solo struendam et perficiendam promiserat, Clodia Macrina C. f. nephis eius super (sest.) VI mil. et CCCC n. eius summae honorariae adiectis amplius liberalitate sua (sest.) V mil. et sexcentis n.] ex (sest.) XII mil. n. a solo [er]exit.*

C. VIII 14296: ... [ob honorem] *decurionatus atque ob] honorem] aedilitatis ex (sest.) II n. DCXXXII n. [promis]isset adiecta amplius a] se pecunia fecit.*

C. VIII 14349: ... *ob decurionatum ... fili statuam ex (sest.) DCCCC n. adiectis a se (sest.) CCCC n. d. d. faciend. cur. idemq. dedic.*

C. XI 5820: ... *Gn. Satrius Gn. f. Rufus III vir iur. dic. basilicas sublaqueavit, trabes tecti ferro suffixit, lapide stravit, podio circumclusit sua pecunia et dedit decurionatus nomine (sest.) I) ∞, in commeatu legionibus (sest.) ∞ ∞ ∞ CCCCL, in aedem Dianae restituendam (sest.) I) ∞ CC, in ludos Victoriae Caesaris Augusti (sest.) I) ∞ ∞ DCCL.*

RA. 1896, n. 75=BA. 1895 pag. 351:

... *T(itus) o P(ublius) Aufidius ... nispatis filius), Saturnur[ensis], cur[ator civitat]is suae, flamm(en) perpetuus, dec(ur)io [nomine suo et ...] is, Pancrali filii, nepot[is] sui ...] auit consequi ... [tra]nslulit ex s[estertium] VIII mil[ibus] n[unnum] ... C. n[unnum] summa dec(ur)ionatus eiusd[em] ... adiectis a se [sestertium ... mil[ibus] n[unnum] ... et] ob dedicationem visce[r]ationem populo?] dedit.*

Dediche: *ob honorem decurionatus* C. II 6153; C. III 865, 1654, 5323, 5324, 8102; Röm. Mitt. 1911, pag. 285

Aedilitas.

C. II 3423: ... *ob honorem aedilitatis hoc opus testamento suo fieri iussit. cfr. 3424.*

C. II 2871: ... ob honorem aedilitatis porticijum long. p. C. lat. p. XX ... [ite]m [e]latra [e]um ... fil. fecit.

C. V 4097: aed. ob honorem in viam s(est.) ((I)) ((I))

C. VIII 769: ... lege electi ob honorem patriae suae multiplicatis summis honoraris aedilitatis suae sua liberalitate fecerunt et die dedicationis sportulas decurionibus et epulum et gymnasium civibus dederunt.

C. VIII 858: ... aedilis ob honorem aedilitatis ... hanc statuam ... ex s(est.) VIII millibus n. sua liberalitate numerata prius a se reipublicae summa honoraria posuit eandemque dedicavit et ob dedicationem simul cum Annio Memmiano collega suo ludos scaenicos et gymnasium populo et aepulas decurionibus dedit.

C. VIII 1842: ... ob honorem aedilitatis statuam Mercuri cum suis ornamentis, quam [e]x s(est.) V promis[er]at, [epu]lo [da]lo. dedicavit in [l]atis reip[ub]licae s(est.) IV le[gi]timis, et am[pl]ius in pretium statu[ae] in [p]endit s(est.) II.

C. VIII 2344: ... statuam, quam ob honorem aedilitatis suae, praeter legitimam pollicitus est, ex s(est.) XVI n. posuit ludis editis et dedicavit.

C. VIII 4579 v. s. duumviratus.

C. VIII 4874: ob honorem aedilitatis inlata reip. s(est.) IV (n) n. legitimis, amplius ex s(est.) V (m) n. posuit.

C. VIII 6942: ... quaest. aed. statuam quam ob honorem aedilitatis pollicitus est sua pecunia posuit. Pollicitus V idus Ian., dedicata III idus Martias ... cfr. 6914, 6996.

C. VIII 6947: ... statuam quam ob honorem aedilitatis promi[s]it sua pecunia posuit, [ad] cuius dedicatio[n]em ludos etiam scae[n]icos cum missilibus [e]didit.

C. VIII 6944: ... statuam quam in aedilitate sua pollicitus est cum editione ludor.

C. VIII 7105: ... q[ui]ng., praef. i. d., II vir, aed. quaestoricae potestatis ob honorem aedil. arcum quem pollicitus erat sua pecunia fecit.

C. VIII 7122: ... ob honorem aedilitatis ... praeter[ea] reipublicae intulit ... ludos scaenicos cum missilibus edidit.

C. VIII 7990, 7991: ... III vir, aed. quaestoriae potestatis, augur, super (sest.) XX (milia) legit., quae ob honorem aedilit. v. p. dedit et s(est.) VI (milia) ob diem lud. et s(est.) XXXIV (milia) inibi legitim(a) ob honor. augurat. v. p. intulit et at s(est.) III

(milia), quae in voluptat. promiser. adiectione a se facta dextros duos sua pec. posuit.

C. VIII 7094-8 v. s. triumviratus.

C. VIII 8300: ... aed., statuam, quam ob honorem aed. super legitim(am) ex s(est.) III mil. num. pollicitus est ampl[ata] pecunia anno suo posuit.

C. VIII 8466: ... aed., ex s(est.) VI n. quae in ornamentum civitatis ex liberalitate sua ob honorem aed. praeter legitimam summam promiserat.

C. VIII 9024: ... quaestor, aedilicius, statuam, quam ob honorem aedilitatis quod promississima populi voluntate honor iste in se conlatus sit super legitimam s(est.) V n. summam cum] has[i] posuit, cfr. 9064.

C. VIII 9062-9063: ... [m]acellum cum porticibus et ponderibus omnibusque ornamentis res. p. col. Septimiae Aur(eliae) Augustinum sumptibus tam suis quam ex sportulis decurionum operisque popularium a fundamentis coeptum perfecit dedicavitque XVIII Kal. Ian. pr(ovinciae) CLXXXI, curantibus ... aedilibus quorum etiam summae honorariae [in] ea [op]era depensae sunt.

C. VIII 12378: ... qq. aediles inlata v. p. s(unna) honoraria.

C. VIII 17834: ... statuam, quam ob honorem aedilitatis promiserat inlata etiam reipubl. honoraria summa posuit.

C. VIII 17838: ... aedil., p. i. d., inlata v. p. legitima aedilitatis, statuam quam ex s(est.) III n. pollicitus fuerat ex s(est.) III DCCCC posuit.

C. X 7223: ... ob honorem aedilitatis imaginem gen[er]is municipi Lilybitanorum ex arg. [p.] V. p. s. [p].

Duumviratus.

C. III 1978: ... duovir i. d. ex pecunia honoraria duovir(atu)s sui.

C. III 9749: ... ex pecunia honoraria II vir(atu)s porticus et trichlinam ded. ...

C. III 9768: ... ex pecunia honoraria duoviratus amplius ex suo an sestertis? additis car[is]culis inuatis fastigi a[ed]is ...? fecerunt.

C. VIII 958: ... II vir, inlata reipublicae II viratus honoraria summa amplius de suo signum lupae cum insignib. suis posuit et ex postulante populo diem ludorum scaenicorum edidit.

C. VIII 2341: ... inlata reipublicae summa legitima II vir(atu)s, promissis (sest.) III ex (sest.) III D. n. posuit.

C. VIII 4577: ... ob honorem II vir(a-

lus) sui praet(er) leg(itimam) ex s(est.) VI mil. n. d.

C. VIII 4579: ... q(uaestor), aedil(is), II vir, statuum, quam ob honorem II viratus ex s(est.) V mil. n. pollicitus est posuit inlatis reip(ublicae) legitimis honorum suorum summis et al' fori stra[?]ura cub(itorum) decem.

C. VIII 4583 ... aed[.d.], IIvir, ob honorem II viratus quam (statua) ex s(est.) III mil. n. pollicitus [er]at ampliata pecu[n]ia anno II virat[us] sui dedit.

C. VIII 4601: ... II vir, sign. quod ex s(est.) II mil. n. promiser[at] adiectis [s(est.)] I n. sua pec. fecit.

C. VIII 5298: ... aedil., IIvir, statuum ob honorem II vir(atus) promissam (s(est.) V n. amplius ad legitimam summam s(est.) VIIICCCXXX posuit.

C. VIII 9064: ... II vir aediliciae potestatis, item ob honorem II viratus, quod promissima populi voluntate in se contato [= conlatum est], super leg[itimam] summam, exedra(n) cum statua et base s(ua) p(ecunia) f. d.

C. VIII 12220: ... [ex] summa honoraria) duoviratus sui.

C. VIII 12382 = 862: ... q(uaestor) II viral(icius) ob honorem aedilitatis intermissae et II viratus sui ex s(est.) VIII mil. n. inlatis prius reip(ublicae) summis honoraris posuit et ob dedicationem ordini epulas dedit. cfr. 863.

C. VIII 12416: ... pr. iur. dic. II vir ob [honorem] II vir(atus) ampliata pecunia).

C. VIII 17164: ... decurio, aedil. municipi, dec. [et] aed. coloniae Siccensis, praef. i. d., IIvir, ad[i]ectis am[pli]us ad legitimam [summam] II viratus ... mil. n. ...

C. VIII 18241: ... duumvralis, ob honorem duumvralis quem in se ordo et cives sui contulerunt sicut apud acla pollicitus est ex s(est.) V milibus nummum posuit.

C. VIII 18635 = 4485: ... ob [hon]orem II virat[us] [pr]aeter leg(itimam) [de] suo posuit ecc.

BA. 1891 pag. 183 = RA. 1891 n. 119: ... pec. a se ob hono[re]s suos II vir. et flam. Aug. reip(ublicae) inlata d. d. statu[am] fac. cur. praeter sum[mam] numeratam ob decus quinquennialitatis et amplius lud[os] et epul(um) bis et tritici) mo(dios) X m. cum esset (denariis) denis ex (denariis) [de]nis a Bellico patre [promissis] nomine eius populo (datis?). Item sportulas ordini bis (dedit).

C. X 1074: ... s(est.) n. decem milia in publicum pro duumviratu intulit.

BA. 1914 pag. 303: ... super legitimam summam s(est) III m. n. quae r. p. intulit ob honorem IIvir. cum s(est) II m. n. in munere pollicitus fuisset ampliata pecunia ex s(est) III m. n. d. d. s. p. p. idemque dedicavit.

Dedicavit: ob honorem duumvralis, C. III 3158, 8354, 9750; VIII 9696. pro honore duumvralis C. IX 1645; X 7004.

Quattuorviratus.

C. VIII 5292: ... IIII vir, amplius ad honorariam sum(mam) cum s(est.) III m. promississet ex s(est) VI m. p. s. p.

C. IX 1143: ... [pont]if.; IIII vir, ... [pont]ifex, IIII vir, aedil., [ex pe]cunia quam pro [h]onore debuerunt [v]iam per forum pequarium (ex d(creto) d(ecurionum) sternendam curavere.

Triumviratus.

C. VIII 6944: ... aedilis, III vir, prefectus coloniarum ob honorem III viratus dedit dedicavitque representatis etiam suo quoque tempore utriusque honoris r(ei)p(ublicae) honoraris summis s(est) vicenum millium nummum et ob dedicationem tanti nummis ludos quoque scenicos populo edidit.

C. VIII 6948: ... statuum quam ob honorem IIIviratus promisit, ex s(est.) VI mil. n. sua pecunia posuit, ad cuius dedicationem sportulas denarios singulos secundum matricem publicam civibus de suo dedit, itemque ludos scaenicos cum missilibus [edidit].

C. VIII 6996: ... IIIvir, ob honorem III viratus pr[ae]ter s(est.) XL n. quae ex leg(e) ob honorem IIIviratus et aed(ilitatis) r(ei)p(ublicae) intulit ...

C. VIII 7000: ... ob honorem IIIviratus [facto] tetrastrylo et ludis scaenicis cum m[issilibus] in honore cum dedicaret edidit praet[erea] s(est.) ... n.] ob honorem IIIviratus reip(ublicae) intulit.

C. VIII 7094-8: ... aed(ilis), IIIvir, quaestor, qq., praef. coloniarum Milevitanae et Rusiacaden[si]s et Chullitanae, praeter (s(est.) LX n. quae ob honorem aedilitatis et III vir(atus) et q. g. reip(ublicae) intulit et statuum... quas in honore aedilitatis et IIIviratus posuit et ludos scaenico ... arcum triumphalem ... quem ob honorem quinquennialitatis pollicitus est.

C. VIII 10867 v. s. decur.

Quinquennialitas.

C. VIII 262: ... fl(amini) p(erpetuo) inter quinquennial[ic]ios adlecto qui [prae]ter summam hono[rariam] flamoni p(er)petui et

quinquennialitatis amplius s(est.) L n. obtulerit ex cuius quantitatis usuris quodannis ... divisiones dec. dantur.

C. VIII 7094-8 v. s. triumv.

C. VIII 17408: ... aedil(is), II vir, II vir quinq(ue)nnalis) [st]atuum argenteam ex s(est.) LI CCCXXV, tribus libel(lis), sing(ula), terr(uncio) et aeris quad(rante) cum reip(ublicae) s(est.) L prom. amplius ad (sest.) X m. n. legitima et s(est.) VII m. n. quae in imagines Traiani Hadriani Aug(ustorum) promissit ... posuit idemque dedit.

C. VIII 17864: ... ob honorem q(uin)q(ue)nnalitat(is) inlata r(ei)p(ublicae) sum(ma) honoraria ex s(est.) V n. posuit. clv. 2362.

C. X 7954: ... II vir, q(ua)estor, a(ed)ilis super s(est.) XXXV quae ob hon(orem) quinq(ue)nnal(it)alis praesentia pollicit(us est) reip(ublicae) intulit, lacum a fundamentis pecunia sua fecit sumptu suo aquam induxit.

RA. 1910, n. 78: ... [duo]vir(o)l, duo vir(o) quinq(ue)nnali, qui ob honorem cum s(est.) CC mil. promississet, inlatis aerar(io) s(est.) XXXVIII mil. leg(itimis) amp[liata] pecunia spectaculum in amphitheatro gladiatorum et Africanor(um) quadriduo dedit.

XI primatus.

C. VIII 12006: ... fl. p., sac. Merc. cum patriae suae Vazilanae triplicata summa fl. p. s(est.) III m. n. aedem Mercurio Sobrio pollicitus fuisset ampliata liberalitate eandem aedem cum pronao et ara fecit et ob dedicat. epulum et gymnasium dedit. Loc. dat. d. d. Idem iam ant. hoc ob honorem XI pr. aedem Aesculapio deo promissam ... multiplicata pec. fecit.

C. VIII 14875 = 1327: ... [ob] spem XI primatus [prae]ter summam [legitimam XI p?]rimarii ...

C. VIII 14791: ... ob honor XI pr. quem ei ordo suus sponte decrevit s[st]atuum ex s(est.) III mil. n. legitimis ampliata pecunia posuit et ob dedicationem decurion[ib]us sportulas et epulum [populo dedit].

Magisterium pagi.

C. VIII 6339 v. s. decurionatus.

C. VIII 17257 = 10833: ... ob honorem mag. ex s(est.) IICCCC n. et amplius adiectis a se s(est.) ∞ n. sua [impensa sec. ...].

C. VIII 18896: ... ob honorem [ma]gisteri d(e) s(uo) d(onum) d(edit).

Auguratus.

C. III 4495: ... ob honorem auguratus ... fil(i) sui ... d(onum) d(at).

C. VIII 4235: ... ob honorem [a]ug(ura)tus) ex s(est.) IIIICCCC n. ut pollicitus est.

C. VIII 8310 = 20148: ... [statuam, q]ua[m] ob) honorem auguratus sui [ex] s(est.) VI m. n. s[u]per [legit]m[a]m p[ro]miserat, ampliata p[ro]p[ri]a cum [basi] posuit.

C. VIII 7990, 7991: ... s(estertium) XXXIV (milia) inibi legitima ob honor(em) auguratus) r. p. intulit. ...

C. VIII 17837: ... augur, inlatis r. p. ob honorem auguratus s(est.) XXI mil. et CC n., Mercurium ex sua liberalitate posuit et ob dedicationem ludos scenicos (sic) edidit.

C. VIII 2802: ... ob hon. augur(atus) d. d.

C. XII 410: ... ob honorem auguratus s(est.) C. n. r. p. dedit.

RA. 1908 n. 242: ... statuam quam ob honorem augur. sui super legitimam ex ss (sic) V mil. n. cum sepe promiserat, ampliata pecunia posuit dedicavit.

Seviratus.

C. II 13: ... Fortunae Aug. sacr. Annus Primitivus ob honorem IIIIIvir. sui, edito barcarum certamine et pugilum, sportulis etiam civibus datis.

C. II 1057: ... quam (?) in honore seviratus promiserat.

C. II 1934: ... Fortunae Aug. sacrum. C. Marcus December ob honorem seviratus sui ex d(en.) D de sua pecunia d. d.

C. II 339: ... ob honore(m) seviratu(s) ex s(est.) VII ...

C. II 2083: ... ob honorem seviratus for. et basilicae ... et postibus pecunia sua exornatas ded.

C. II 3364: ... ob honorem sevir(atus) ... loca spectulorum ... dederunt.

C. V 2116: ... quattro sevir(i) viam cum crepidinibus a quadruvio ad murum straverunt ob honor(em).

C. XI 5400: ... pro seviratu in rem p. dedit s(est.) ∞ ∞ ecc.

Dediche: ob honorem seviratus: C. II 2, 1108, 1196, 1301, 1362, 1643, 2069, 2100; 3335, 3336, 3358, 3378, 4056, 4618; XIV 4057.

Sacerdotium.

C. II 1278: ... ob honorem sacerdoti [ex] ar]genti p. C.

C. II 1471: ... editis ob honorem sacerdot. circensibus et ob dedicationem aliis ex arg. libris CL. d. s. p. d. d.

C. VIII 1743: ... ob honorem sacerdoti sui statuam sibi, anno expleto, posuit.

C. IX 1153: ... ob honorem sacerdoti s(est.) L n. r. p. d.

C. XIV 2101: ... honorariae summae sacerdotiorum.

Pontificatus.

C. II 1663: ... statua della Pietà Augusta ob honorem pontificatus ex argenti pondo ecc.

C. II 1957: ... pontif. qui pro hon. s(est.) XX n. d. ut aes alienum reipublicae Carthaginiensis liberaret.

C. II 2105: ... Libero patri Aug. sacr. in honorem pontificatus.

C. III 6170 = 773: ... dedica imperiale di un sacerdos provinciae et bis duumviralis ob honorem pontificatus.

C. III 7983: ... ob hon. pontif. campum cum suis aditibus clusit et statuam posuit.

C. VIII 5295: ... ob honorem pontificatus ex s(est.) VI C. m. n.

C. VIII 7079: ... porticum et zothecas ob honorem pontificatus inlatis reipublicae legitimis s(est.) X n.

C. VIII 7983 v. s. decurio.

RA. 1896 n. 115 dedica imperiale: ob honorem pontificatus epulo dato.

BA. 1911 p. 139: ... statuam, quam M. Iulius Rogatus ob honorem pontificatus super legitimam r. p. inlatis promisit, ampliata pec. C. Iulius Rogatus posuit.

BA. 1914 pag. 299: ... statuam quam ob honorem pont. promisit ex s(est.) III mil. super legitimam posuit dedicavitque.

BA. 1914 pag. 302: ... statuam quam ob honorem pont. super legitimam ex s(est.) VI mil. promisit posuit dedicavitque.

BA. 1914 pag. 302: ... statuam cum basi quam ob honorem pontif. sui ex s(est.) IIII (m.) CCCC n. super legitimam promisit ampliata pecun. posuit dedicavitque.

Flamonium.

C. II 1936: C. Marcio Cephalaoni res p. ex (den) ∞ quos caverat ob honorem flamonii perceptis ab heredib. ponendam decrevit...

C. II 1939: ... [ob honorem fl]amonii aediculam de sua pecunia.

C. II 1935: ... ob honorem flaminatus.

C. II 5523: ... ginocchi e statue ob honorem flaminatus.

C. III 1134: ... ob honorem flamonii.

C. III 1448: ... dec. col. ob honor. flamonii et s(est.) LXXX ad annonam dedit.

C. VIII 76: ... flam. perp. super legitima(m) honoris flamonii perpetui sui et s(est) duo milia nummorum patris eius decreto ordinis translata adiecta amplius pecunia fecit.

C. VIII 98: ... arcum a solo cum statua et quadriga ex [s(est.) ... n. ob honorem] in II viratus excepta [legitima summa item ex] s(est.) X n. ob honorem flamonii perpetui adiectis amplius s(est.) XXXI DC n. d. d. fecit...

C. VIII 252 v. s. quinquen.

C. VIII 885: ... ob honorem flamonii sui perpetui, statuam cum base ex s(est.) binis milib. n. legitimis adiectis tertis ex decreto paganorum ... s. p. fecerunt.

C. VIII 1495: ... quae ob flamonium ... filiae) suae s(est.) C mil. n. pollicita est quorum reditu ludii scaenici et sportulae decurionibus darentur.

C. VIII 1576: ... flam. perp. inlata aera-rio [legitima summa ...

C. VIII 2372: ... ob honorem flamonii super legitima et statuam Martis ad arcum Pantheon sum[ptu] proprio positum ...

C. VIII 2406: ... lacum, quem super legitima(m) flamonii summam pollicitus erat] ...

C. VIII 2711: ... ob honorem flamonii perpetui in se conlatis, pollicitus ex s(est.) V n. ampliata pecunia posuit et ded. praeter s(est.) XII n. honoraria summa et eo amplius s(est.) VIII n. r. p. inlatis et datis sportulis condecursionibus suis et honorib. functis duplis.

C. VIII 4187: ... ob honorem fl. pp. ab univers. ord. in se conlatis) addit(is) ad legitima(m) s(est.) ICCCC n. quae pollicitus erat, et amplius s(est.) DC n. ex s(est.) V n. faciendum) dedicandumque curavit.

C. VIII 4193: ... ob honorem fl. pp. ad dilis ad leg. summam s(est.) II n. ex s(est.) IIII n. pollicitus fuerat.

C. VIII 4194: ... fl. pp. adiectis at legitima(m) fl. s(est.) II m. n., s(est.) IDCC n. ex s(est.) IIDCC n. et amplius inlatis reip. s(est.) I n. posuit.

C. VIII 4196: ... fl. pp. ob honorem flamonii perpetui ab ordine in se conlatis quod ex s(est.) IV m. n. promiserat, ampliata summa faciendam dedicandamque curavit. cfr. 4197.

C. VIII 4202: ... ob honorem fl. pp. inlata) legitima s(est.) II m. n. et condecursionibus sportulas duplas (sic) et curiis singulis) s(est.) CXX n. statuam quam ex s(est.) VIII n. promiserat faciend. ... curavit.

C. XIII 4243: ... [ob honorem fl. pp.

ab or[dine in] se conlati, addit(is) a[d] l[egitimam] s(est.) IIII mil. n. [ex] s(est.) VI mil. n. ...

C. VIII 4588: ... aedil(is), duumvir q., fl. pp. statuam, quam ob honorem fl. pp. promisit, praeter legitimam] s(est.) X (m.) n. posuit idemq(ue) dedicavit] d. d.

C. VIII 4594: ... ob honorem flam[oni] per]pelui praeter legitimam] s(est.) X mil. n. quae reip. intulit ex s(est.) X (m.) n. ampliata pecunia] dedit. idemque dedicavit].

C. VIII 4596: ... aedil., II vir, II vir quinq., fl. pp., ex s(est.) IIII mil. n. inlatis reip. summis honoraris et fl. pp. ex s(est.) X mil. n. ampliata pecunia dedit.

C. VIII 4597: ... statuam, quam [ob h]onorem flamoni pp. [praeter] legitimam, pollicitus] est, restituit].

C. VIII 4679 v. s. decur.

C. VIII 7963 v. s. decur.

C. VIII 8210: ... fl(aminis) p(er)p(etui), quod ei ad legitimam] qualitatem] pro adfectionum in ord[ine] adq(ue) in populo meritis suffr[a]gio oblatum est.

C. VIII 8835: ... se[cundum] decretum ordinis ex summa honoris flamoni sui adiecta praeterea ex sua liberalitate pecunia ex s(est.) VIII mil. constituit].

C. VIII 11998: ... [statuam?] ob honorem] flamoni [ex summa h]onoraria s(est.) II m. n. [promis]erat multiplicata pecunia] d(e)dicavit] et ob dedicationem sportulas decurionib. eisdemque et universo populo epulum et gymnasium dedit itemque spectaculum pugilum et aurigarum et ludorum scaenicorum edidit].

C. VIII 12006 v. s. XIprim.

C. VIII 12018: ... ob honorem flam. ampliata s(est.) IIII mil. taxatione statuas duas posuit et epulum bis dedit].

C. VIII 12039: ... cui cum ordo honorem fl. obtulisset pron. cum ornament. temp. Merc. [ob] excusation. honor...

C. VIII 12067: ... quae ob hon flam. [p p.] aedem a solo c[um] statu]s ex s(est.) X? m. n. promiserat].

C. VIII 12317: ... ob honorem [fl]amina]tus] supra s(est.) III m. ...

C. VII 12370 = 853: ... o[b h]onorem flam. s(est.) X m. n. reip. intulit et amplius ludorum scaenicor(um) diem et epulum dedit].

C. VIII 14343: ... f]lam(ini) p(er)p(etuo) omnibus honoribus functo qui ob [honorem] flamoni p(er)p(etui] ludos scaenicos edidit, item-

q(ue) ob a[edilic]at(em) ... am]plius ad summam ...

C. VIII 14370: ... statuas equestres ... ex s(est) XII n. quae ... pater eius duplicata summa honoraria f. p. ex sua liberalitate promiserat, permissu ordinis posuit].

C. VIII 14751 = 10610: ... [ob honorem] flamoni sui i[te]m Ilviratus].

C. VIII 15576 = 1574: ... adiectis ob honorem flam. p(er)p. sui s(est.) X mil. n. et amplius quae professus est, s(est.) XXX mil. n. ... faciendum curavit].

C. VIII 16322: ... [flamo]ni p(er)p(etui ad]iectis legitim]ae flamoni p(er)p(etui...e] s(est.) CX m. n. fecit].

C. VIII 17679: ... ob honor[em] flamoni] p(er)p(etui a solo sua p. fec.

C. VIII 17829: ... ob honorem fl. pp. statuas quas ex s(est.) XX m. n. cum basib. praeter legitim. pollicitus est, ampliata pec. ex s(est.) XXXV m. n. posuit easque sportulis decuri(onibus) datis et epul. curiis et ludis scaenicis editis dedicavit].

C. VIII 18214: ... ob honorem flaminat. p(er)p(et. quod in se absentem contuler. promissa statua ex s(est.) IIII m. n. ampliata pecunia fecit. cfr. 18234.

C. VIII 19121: ... statuam quam ob honorem flamoni ... pollicitus erat facturum se ex d(eu) DL amplificata liberalitate ex d(eu) mille...

C. VIII 19122: ... statuam quam ... ob honorem fl. p(er)p(etui ... ex s(est) IICC. n. summae honorariae eius honoris pollicitus est adiectis at ea quant[um] ex sua liberalitate s(est.) mille [n.] et at basem s(est.) CCCC n. ex s(est.) IIIDC n. posuit].

C. VIII 19124: ... ob honorem fl. pp. quem se facturum pollicitus est fecit ex s(est.) VCC n. ecc.

C. XIV 2115: ... Dastidius C. f. Celer pro honore ae[d., G.] Dastidius Sp. f. Apollinaris pater pro honor[e] flamoni s(est.) XV in refectionem balinei intulerunt].

RA. 1892, n. 145: ... cum ... templum Capitoli ... faciendum ex s(est.) XX mil. n. patriae suae pago et civitate Numulitanae promisisset et ob honorem flamoni ... uxoris suae ex decreto utriusque ordinis s(est.) III m. n. in id opus procuravisset?] multiplicata pecunia solo suo extraxit et marmoribus et statu]s omniq(ue) cultu exornavit itemq(ue) dedicavit, ob quam dedicationem decurionibus utriusq(ue) ordinis sportulas item populo epulum et gymnasium dedit, praeterea exigente annona, frumenta quantacumq(ue) habuit po-

pulo multo minore pretio quam tunc erat, benignissimè praestitit, item ludos scaenicos et gymnasia adsidue dedit.

RA. 1894, n. 64: ... fl. pp. templum Fortunae quod adiectis s(est.) mille nummis ad summam flamm(onii) sui ex s(est.) VII milibus distribuend. promiserat. ... nepos et heres [i]n amorem patriae suae multiplicata pecunia simulacro auro [...]ullo solo publico consumnavit ecc.

CR. 1895 pag. 71: ... fl. perpetu(us) templum Victoriarum quod ex duplicata pecunia hon[oris] ... causa promiserat] cum status Victoriarum tribus acro[l]ithis Aug. n. et column[is] ... aedificavit et dedicavit idemque sportulas decurionibus et epulum curiis et universo populo dedit.

BA. 1891 pag. 184: ... flamm(en) Aug(usti) perpetuus pecunia ob honorem flammionii sui perpetui reipublicae intata ... d. d. posuit.

RE. 1911, pag. 217: ... flamen col. Sarmiz. ob honorem flammionii.

BA. 1914 pag. 310: ... ob ho[n]orem fl. p. [m]acellu[m] a fu[n]d[amentis ampliat]a pecunia fecit ecc.

III. — Honoratus

Nelle iscrizioni è colui che ha tenuto una carica in un collegio. Questo titolo, era conferito a vita o per lo meno per tutto il tempo in cui il dignitario faceva parte della corporazione. Che gli *honorati* non sieno i magistrati del collegio in carica si deduce dal fatto che negli albi sono segnati dopo di quelli (C. VI 1060; XIV 256) e dalla seguente iscrizione:

C. XIV 2630: T[ito] Flavio, T[iti] lib(er)to Hilarioni, decur(ioni) coll(egii) fabr(orum) ex lustro XV, nungento ad sub[rag]ia lustro XVI, mag(istro) quinquenniali coll(egii) fabr(orum) tignarior(um) lustro XVII, honorato ex lustro XIX, censor bis ad mag(istros) creando(s) lust(ris) XIX et XX index inter elect(os) XX ab ordine lust(ro) XIX, Claudia Tiberii filia Prisca viro optimo et Flavia Titi filia Priscilla patri optimo.

Tito Flavio Ilarione diviene dunque *honoratus* del collegium dal lustro successivo a quello, in cui ottenne la quinquennalità. La dignità di *honoratus* dura oltre il quinquennio, perchè è detto *ex lustro*, mentre nella enumerazione delle cariche temporanee si legge semplicemente *lustro*.

Le iterazioni di *honoratus* (per es. *bis* o *ter honoratus*, che occorrono in poche iscrizioni accennano evidentemente che le persone avevano per due o tre volte esercitato

la stessa carica o cariche diverse, p. e. *imm(unis) II, hon(oratus) III* (C. VI 85, cfr. 198, 5744; XIV 309).

E poichè le cariche collegiali costituivano una carriera, quelli che l'avevano tutta percorsa si chiamavano come nei municipi *honoribus omnibus functi; omnibus honoribus per gradus functi*. C. VI 29700; XI 2643; XIII 1961, 1967, 2026, 2669, 5154; XIV 352.

Gli onorati avevano diritto a vari privilegi: negli *alba* erano menzionati dopo i *magistri* e sempre prima dei *decuriones* (C. VI 1060; XIV 256); lo stesso avveniva in tutte le enumerazioni complessive degli ordini del collegio (C. VI 1116 = C. XIV 128; VI 3678, 9044 (dove *sacerdotes* sta per *magistri*).

Molto spesso erano *immunes*, esenti cioè dagli oneri che imponeva l'associazione (C. VI 85, 4019, 4222, 4037, 34010).

Nella distribuzione delle sportule che spettavano anche alle loro donne (C. XIV 2408) avevano a volte doppia porzione (C. VI 9044). Insieme coi decurioni partecipavano all'amministrazione del collegio e facevano decreti (C. VI 3678, 9044). Abbiamo anche un decreto di soli onorati. Gli *universi honorati* del *collegium fabrorum tignariorum* (C. XIV 370) deliberano di erigere una statua al *magister quinquennalis* del loro collegio.

Nel basso Impero, come risulta dalle fonti giuridiche, sono chiamati *honorati* coloro che avevano esercitato importanti cariche civili o militari. (Kuhn, *Verfassung des römischen Reichs*, I pag. 200).

Talvolta la parola ha un significato diverso dall'ordinario come in:

C. VII 105: *Im[p. Caes] M. Aurelio* Auto[nino] Aug. [*Pio*] veter[ani] et ho[norati] leg. II [*Aug.*]. In questo caso lo Huebner ritiene che *honorati* sieno coloro che esercitarono onori nel *collegium veteranorum*; se così fosse si sarebbero dovuti nominare prima dei veterani; sembra piuttosto che *honorati* sieno stati i *militēs* premiati della legione seconda Augusta, che insieme coi veterani della stessa legione, fecero una dedica all'imperatore. Infatti troviamo altrove *honoratus ab exercitibus* (C. II 1086, VI 3617, ecc. (v. *Dona militaria*).

C. IX 1619: ... *honorato ad curam Kalendarie reip. Canusinor. a divo Traiano Parthico et ab imp. Hadriano Aug.*

Quando la *cura calendaria* era conferita dall'imperatore stesso, si considerava come un particolare onore, che non poteva essere omissa nelle iscrizioni.

Duoviralibus, sacerdotibus, flaminibus auguralibus ... ornamentis honorati (C. III 384, 392, 514, 650, 753; XII 408 ecc.) sono persone a cui dall'ordo sono stati concessi i soli diritti onorifici di una carica o di un sacerdozio senza alcun potere effettivo (v. **ornamenta**).

Ornamentis decurionatus honorati (C. III 649, 650, 659, 753, 2924, V 3433, 6349; X 1217, 1881, 4660; XIV 374, 4254, ecc.) molto spesso augustali, a cui sono state date le sole insegne del decurionato (v. **ornamenta decurionalia**) senza che ne esercitassero l'ufficio.

A Nemausus nella Gallia Narbonese tali decurioni sono chiamati *ornamentarii* (C. XII 3200, 3288, 3291, 4291, 4068, 3058).

KUHN. Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs, I pag. 200. — SCHIESS, Die römischen Collegia funeraticia pag. 54; — LIEBENAM, Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens, pag. 183; — WALTZING, Corporations professionelles, I pag. 357, n. 1; 366.

T. CAMPANILE

HONORIS ET VIRTUTIS (vicius). — v. **Honos**.

HONORIUS (Flavius). — Secondogenito dell'imperatore Teodosio e di Flaccilla, nacque a Costantinopoli il 9 settembre dell'anno 384, essendo consoli Ricimero e Clearco (Marcellinus: *Chronicon* [Migne: *Patr. lat.* t. 21]; Socrates: *Hist. lat.* [Migne: *Patr. grec.* t. 67]; dies natalis Honorii: in *Acta sanctorum*, junii t. VIII p. 178 segg.). Giunse per la prima volta a Roma con suo padre dopo l'atto di Milano il 13 giugno del 389 (Idace: *Descriptio consulum* [Migne: *Patr. lat.* t. 21] e tornò a Costantinopoli il 10 marzo 391 (Socrates V 18; Tillemont: *Hist. des empereurs*, V p. 759).

Ebbe il titolo di *Augustus* nel 393, mentre un'eclissi oscurava la terra (S. Prosperus: *Chron.* [Migne: *Patr. lat.* t. 11]; cf. Socrates V 25). Il Tillemont lo crede fatto Cesare il 10 gennaio ed Augusto il 20 novembre dell'anno stesso (V pp. 764, 766; cf. Sievers: *Studien zur Gesch. der röm. Kaiser* p. 324; Borghesi: *Oeuvres* VIII p. 413; Guldenpenning-Ifland: *Der Kaiser Theodosius der Grosse* p. 222 n. 9). Alla fine dell'anno 394 giunsero a Milano Onorio e Serena, nepote di Teodosio e moglie di Stilicone, ed allora Teodosio dichiarò Onorio imperatore d'Occidente affidandogli l'Italia, la Spagna, le Gallie, l'Africa e l'Illiria occidentale con Stilicone per generale (cf. Claudianus: *de sexto consulato Honorii Augusti panegyricus* XXVIII 96-100;

Rufinus: *Hist. eccl. monach.* II 34 [Migne: *Patr. lat.* t. 21]).

Succedette al padre in Occidente il 17 gennaio 395, mentre in Oriente veniva riconosciuto per legittimo imperatore il fratello maggiore diciottenne Arcadio. Onorio non aveva allora che undici anni, e fu posto sotto la tutela del vandalo Stilicone, che fu il vero reggitore dell'impero di Occidente, come Rufino lo era in Oriente.

Stilicone seppe bensì con il suo ingegno e la sua energia sostenere il vacillante impero, ma le cure dello Stato che l'assorbivano gli impedirono di dare al suo pupillo l'educazione necessaria al suo grado, e questi moralmente ed intellettualmente fu quasi nullo.

Stilicone ambiva la reggenza anche dell'impero d'Oriente durante la minore età di Arcadio, e mosse contro Costantinopoli, ma giunto presso Tessalonica si ritirò lasciando il goto Gaina a capo dell'esercito, il quale giunto a Costantinopoli prese Rufino a tradimento e ne fece giustizia (Socrat. V 25, 8; Mommsen: *Chron. min.* 298, 521).

Stilicone tuttavia abbandonò Arcadio a sé stesso, ed i sudditi dei due imperi da allora in poi furono ognor più stranieri fra loro.

Alla morte di Teodosio seguì quasi subito la grave rivolta dei Goti condotti da Alarico. Nell'estate del 395 entrarono in Macedonia e la devastarono spingendosi fino in Grecia. Stilicone invase il Peloponneso, ma i suoi nemici di Costantinopoli favorirono l'invasore goto fino ad eleggerlo maestro generale dell'Illiria (Mommsen: *Stilicho und Alarich.*: *Gesamm. Schrif.* p. 516). A Stilicone non rimase che ritirarsi.

Si rivolse allora contro il moro Gildone, ribelle di Africa, che si era reso quasi indipendente dall'autorità di Roma e si era alleato ai ministri di Arcadio. Il fratello stesso di Gildone, Mascizel, espulso dall'Africa, assunse il comando della spedizione: in una sola giornata campale l'esercito di Gildone fu disfatto ed egli stesso vi perì (a. 398: cf. C. I. L., IX 4051: *u[ni]versa bona quae capta sunt*) a Gildone *h[is]te p[ub]lico...*.

A queste fortunate riconquiste seguirono le nozze di Onorio e di sua cugina Maria, figlia di Stilicone, ciò che rese più forte la sommissione del giovine imperatore al potente ministro (Seeck: *Untergang d. ant. Welt.* V 356). Intanto Alarico era stato proclamato re dei Visigoti, ed alla fine dell'a. 402 passò le Alpi e s'accostò con l'esercito a Milano. Stilicone era impreparato, e mentre Onorio si

IL FORO ROMANO

DI ETTORE DE RUGGIERO

Professore ordinario di antichità classiche nella Regia Università di Roma

PUBBLICATO PER LE CURE
DI LORETO PASQUALUCCI

*con 34 fotoincisioni e 20 piante fuori testo, e una grande generale del Foro,
tutte espressamente eseguite.*

Un vol. in 8° di pag. xvi, 514 - Lire 15

Quest'opera non è una guida, sebbene sia una eccellente preparazione per il visitatore del Foro. L'ordinamento della materia, non topografico, ma sistematico, fa cogliere a prima vista il carattere sociale, religioso e politico di quella che fu la piazza per eccellenza della Roma antica. Dei singoli monumenti raggruppati a seconda della loro varia destinazione, non solo si fa la storia, documentata con le fonti, dalla loro origine fino a tutto il medioevo, dandone una larga descrizione e rilevando le circostanze varie e i motivi che ne accompagnarono la fondazione, ma se ne riassumono le esplorazioni e le scoperte fatte specialmente dal principio del secolo scorso fino ai nostri giorni, raccogliendo in modo compiuto e perspicuo le notizie sparse in numerose riviste e pubblicazioni ufficiali italiane e straniere. E per far meglio intendere il carattere dei tempi, si accenna in generale al culto e alle feste in onore delle relative divinità. Nel capitolo III dei tredici di cui si compone l'opera, si descrivono le funzioni e le manifestazioni della vita pubblica; nel IV i fatti naturali e gli avvenimenti storici che cagionarono la rovina dei monumenti e la loro trasformazione nell'età di mezzo. Gli archi trionfali e tutti gli altri monumenti onorari, di cui non rimangono che semplici ricordi storici o iscrizioni, sono illustrati con queste disposte in ordine cronologico e festualmente riferite.

Si spedisce in Italia franco di porto, contro vaglia di L. 15.

ROMA (18) - Via S. Marco.